

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, MANAGEMENT &
INNOVATION SYSTEMS**

**DOTTORATO DI RICERCA
IN
BIG DATA MANAGEMENT
(XXXIII ciclo - XIX nuova serie)**

***Riciclaggio e nuove tecnologie: fenomeno globale tra
prevenzione integrata e strumenti repressivi innovativi***

Tutor

Ch.ma Prof.ssa Rosa Maria Agostino

Handwritten signature of Rosa Maria Agostino in black ink.

Coordinatore

Prof. Valerio Antonelli

Autore

Dott. Nicola Zagaria

Handwritten signature of Nicola Zagaria in black ink.

(Firmato digitalmente ex dlgs 82/2005)

INDICE

IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO: DALLE ORIGINI ALLE SUE RECENTI EVOLUZIONI.....	7
INTRODUZIONE	7
1.1 IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO IN GENERALE.....	7
1.2 NASCITA E STORIA DEL FENOMENO CRIMINALE	9
1.3 ANALISI SULLE DIMENSIONI E DIFFUSIONE DEL FENOMENO	16
1.4 DA FENOMENO NAZIONALE A PIAGA GLOBALE.....	20
1.5 IL RICICLAGGIO ATTRAVERSO INTERNET E LE MODERNE TECNOLOGIE.....	24
LE LEGISLAZIONI ANTIRICICLAGGIO: ORDINAMENTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI	27
2.1 FONTI SOVRANAZIONALI DI MATRICE NON EUROPEA	28
2.2 FONTI SOVRANAZIONALI DI MATRICE EUROPEA	31
2.3 FONTI NAZIONALI	34
2.4 GLI OPERATORI: CHI SONO E COME SI MUOVONO NEL SISTEMA	37
2.5 GLI OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI.....	41
2.6 TIPOLOGIE DI SANZIONI ED AUTORITÀ COMPETENTI AD IRROGARLE	46
DALLA PREVENZIONE ALLA REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO: ORGANI DI VIGILANZA E INVESTIGATIVI.....	48
3.1 GLI ORGANI DI VIGILANZA A LIVELLO SOVRANAZIONALE.....	48
3.2 GLI ORGANI DI VIGILANZA A LIVELLO EUROPEO	54
3.3 GLI ORGANI DI VIGILANZA A LIVELLO NAZIONALE.....	56
3.4 REPRESSIONE AL FENOMENO DEL RICICLAGGIO.....	60
3.5 LA REPRESSIONE AL RICICLAGGIO PRESSO ALTRI ORDINAMENTI	69
NUOVE TECNOLOGIE E NUOVE FORME DI RICICLAGGIO.....	71
4.1 PRINCIPI APPLICATIVI GENERALI DEL RICICLAGGIO	71
4.2 LE PIÙ MODERNE FORME DI RICICLAGGIO ONLINE	74
4.3 UTILIZZO DEL DATA SCIENCE PER CONTRASTARE IL RICICLAGGIO	79
4.4 AMBITO DI IMPIEGO DEL DEEP LEARNING E PRINCIPALI VANTAGGI	85
CONCLUSIONI	91
BIBLIOGRAFIA	97

PREMESSA

Nel sistema economico-finanziario e, ancor prima, nelle cronache, si sente parlare di “riciclaggio” ovvero “riciclaggio di denaro sporco”, così come pure “riciclo di soldi e beni derivanti da attività illecite”. Queste, in genere, non solo in Giurisprudenza ed in Dottrina, sono le diciture utilizzate. Il fenomeno del riciclaggio è abbastanza recente ed è quasi esclusivamente collegato al fenomeno della criminalità organizzata nei paesi più sviluppati, e come è noto, rappresenta un grave pericolo per l’economia mondiale non solo per ciò che concerne l’aspetto criminale, ma anche perché i ricavi illegali rendono tossico l’intero sistema economico, dal privato alle casse erariali, passando per le attività di impresa che spesso cercano di portare lavoro e ricchezza in zone già depresse e problematiche.

Ne consegue che, osservando il fenomeno nei suoi effetti, si coglie quasi un "sistema di proporzionalità inversa" tale per cui, all’aumentare del riciclaggio si assiste ad una diminuzione degli investimenti nel pubblico e nel privato. Pur ripulendo dal sudicio dell’illegalità quel determinato bene oppure quella data somma di denaro, chi ricicla incrementa un sistema sempre più dannoso per quel settore economico che, sia pur con le debite riserve, potremmo definire pulito e sano.

Si tratta di un fenomeno criminoso che si diffonde capillarmente ed in maniera subdola in tutti i settori economici, danneggiando indiscriminatamente tutte le fonti di reddito private e pubbliche. L’allarme sociale che ne deriva impone una presa d’atto molto seria ma, il più delle volte, si è costretti a constatare che il Legislatore non sembra abbastanza preparato per prevenire e contrastare questo fenomeno criminale nei modi più adeguati. A ciò si aggiunga che la Magistratura e le forze di polizia, nella loro azione preventivo-repressiva, hanno dovuto fronteggiare una sorta di *crescendo criminale diversificato*: quello della criminalità cd. organizzata, quella economica, quella di stampo mafioso e, ultimamente, la criminalità economica organizzata di tipo mafioso. Mi è doveroso precisare, che il crimine è sempre più aggiornato: è emancipato, conosce e sfrutta

situazioni e contesti che, sotto il profilo fiscale e tributario, gli consentono di muoversi indisturbato il più possibile. I criminali sfruttano tecnologie digitali sempre più nuove per delinquere negli ambiti economici e, a volte tali strumenti sono talmente innovativi da non essere previsti dal legislatore. Le stesse tecnologie vengono utilizzate, oltre che per commettere gli atti criminali, a mascherare e nascondere le procedure utilizzate, riuscendo a raggiungere forme di riciclaggio talmente complesse da poter essere contrastate da parte dello Stato solo stando al passo con le tecnologie e le strategie dei criminali.

Di recente, in risposta all'evoluzione del fenomeno criminale si è assistito ad un sempre più frequente utilizzo dello strumento della cooperazione internazionale e sovranazionale: le politiche condotte dalle Nazioni Unite e dalle rispettive Agenzie nonché dall'Unione Europea negli ultimi decenni ne sono una prova. Ragion per cui non è stato solo il fenomeno a subire un'internazionalizzazione, anche a seguito della globalizzazione, ma anche i vari Legislatori hanno tentato di intensificare la propria azione, cercando di adeguarsi a standard sempre più alti a livello tecnico e organizzativo.

Già si è accennato di come il riciclaggio si sia evoluto e di come il crimine si sia mosso in questo gioco delle parti. Una competizione che si disputa su tre livelli: nazionale, europeo e quello della più vasta Comunità Internazionale. Ogni livello, di contro, presenta regolamenti specifici anche definiti "*fonti ordinamentali in materia di riciclaggio*". Il problema si affronta seguendo due sistemi strategici: la prevenzione, fin quando sia possibile, e la repressione, laddove si evinca il reato.

Ponendo l'accento sulla famiglia ordinamentale italiana, ci si concentri sostanzialmente sull'art. 648*bis* C.P., rubricato "*Riciclaggio*". Non è in queste righe che si svolgerà una cronistoria giuridica della norma succitata, ma ci si limiterà, volendo accennare al tema oggetto della trattazione che segue, a comprendere quale sia stata la scelta del Legislatore, recependo le normative europee ed internazionali. La norma summenzionata ha visto un naturale prosieguo nell'art. 648*ter* C.P., rubricato "*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*", essendosi creata una nuova tipologia

di reato e, frattanto, essendosi avvertita la necessità di sbarrare l'immissione di capitali occulti nel sistema economico-finanziario legale, lecito ovvero *'pulito'*.

Definita a chiare lettere la repressione nell'Ordinamento penale italiano, si veda, invece, le modalità di prevenzione messe in atto dal Legislatore. Quest'ultimo, mutuando la normativa europea, l'ha recepita nelle varie fasi che si sono susseguite nell'arco di circa quattro lustri. In primo luogo, si consideri la Direttiva n. 91/308/CEE, recepita dalla Legge n. 197 del 5 Luglio 1991; da questa *norma-cardine* si è giunti a due Direttive recepite dal D. Lgs. n. 231/2007, rispettivamente la 2005/60/CE e la 2006/70/CE. Lo sforzo che ogni Legislatore, non solo quello di Palazzo Montecitorio anziché di Palazzo Madama, domanda ai rispettivi consociati è di collaborare in forma attiva, affinché si individuino coloro che si trovano coinvolti in operazioni con finalità di riciclaggio. Pertanto, la norma suddetta ha definito in modo chiaro le obbligatorietà in capo ai soggetti destinatari; nel concreto, sono obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette. La fase in cui si entra in contatto con la clientela diviene, *ex Lege*, oltre che per diligenza, il tempo propizio per applicare gli obblighi in contrasto del riciclaggio.

In ultima istanza, il protagonismo che l'impresa illegale ha acquisito con l'andar del tempo sul proscenio: da vittima è addivenuta carnefice, responsabile del crimine; da oggetto del reato a soggetto attivo del medesimo. Non a caso, nelle varie famiglie ordinamentali, si parla di "*reato d'impresa*" come quel crimine commesso da una persona fisica in nome e per conto di una determinata attività imprenditoriale.

Partendo dal reato d'impresa si è assistito ad un parto plurimo: gli art. 648, 648*bis* e 648*ter* che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa in capo alle persone giuridiche. Da ciò si desume, a rigore di logica criminale, il fatto che sia coinvolto un maggior numero di enti. L'ente, la società, allora, funge da *'cavallo di Troia'* per non rischiare di incorrere nelle sanzioni amministrative, per far sì che la sanzione patrimoniale non intacchi il singolo, ma si scateni su più soggetti in società.

L'invito, perciò, è quello di leggere e studiare le pagine che seguono con una duplice lente, quella del Diritto e quella dell'Economia. Inoltre, risulterà di ausilio, comprendere il processo storico del fenomeno, allo scopo di ravvisarne la portata, fino a concludere se le norme finora applicate appaiono lacunose o, di contro, possono ancora ben fronteggiare il crimine, sempre più tecnicizzato e scaltro. In ultima analisi si andrà ad approfondire il tema delle cosiddette tecnologie di frontiera, quali i Big Data, il Data Mining e il Deep Learning, come mezzi innovativi di prevenzione e contrasto al fenomeno del riciclaggio. Si analizzerà nel dettaglio il loro funzionamento e l'ambito di impiego più appropriato, considerando l'attuale stato dell'arte e le possibili implementazioni future, sempre più necessarie per far fronte al nuovo tipo di crimine.

Capitolo Primo

IL FENOMENO DEL RICICLAGGIO: DALLE ORIGINI ALLE SUE RECENTI EVOLUZIONI

Introduzione

Il fenomeno del riciclaggio assume varie forme nei vari ordinamenti nazionali e sovranazionali. Non sarà sufficiente fornire una definizione del reato di riciclaggio o tentare una classificazione nel panorama giuridico ed economico italiano e dell'Unione Europea, ma occorrerà effettuare una ricostruzione storica giuridica e pratica.

L'analisi prenderà le mosse dalla matrice del termine, il c.d. "*nomen juris*" fino a giungere alla comprensione di quanto sia criminosa l'azione che si è evoluta nel corso del tempo e dello spazio e, soprattutto gli interventi preventivi e repressivi messi in atto dal Legislatore. Attraverso questa traccia il percorso di ricerca potrà evidenziare i caratteri di tale fenomeno, estremamente complessi ed articolati, dai connotati fortemente internazionali e sempre più legati all'evoluzione delle tecnologie che hanno spinto verso scelte proiettate più verso la prevenzione che verso la repressione, creando una fitta rete di controlli in cui operano soggetti, economici e non, spesso anche esterni alle istituzioni stesse.

1.1 Il fenomeno del Riciclaggio in generale

Il termine riciclaggio indica una serie di attività ovvero di operazioni atte a trasformare capitali di provenienza illecita in capitali leciti, con lo scopo di occultarne l'identificazione. È quel processo mediante il quale il denaro

o un bene equivalente viene mondato dai tratti di illiceità, perché non si rintracci la provenienza e si prevenzano eventuali provvedimenti di ordine ablatorio da parte della competente autorità¹.

È necessario che le risorse illegali siano rese avulse dalla matrice criminosa allo scopo di evitare che emergano gli atti criminosi che ne costituiscono i presupposti. Il fenomeno, inoltre, consente e facilita il compimento di operazioni di reinvestimento, affinché possano accrescere le risorse patrimoniali degli autori dei reati sottostanti ed è questa la ragione per cui al fenomeno del “riciclaggio” si accosta quello del c.d. “*moltiplicatore*” di attività economico-finanziarie che fanno capo a soggetti e a gruppi criminali, anche di stampo mafioso. In tale meccanismo i settori bancari e finanziari costituiscono le aree di elezione per la realizzazione di tali attività criminose, soprattutto in relazione alla loro estensione globale e integrata ².

Il riciclaggio si diffonde nelle forme più disparate, a seconda del contesto spazio-temporale e dei metodi adoperati dai soggetti riciclatori nei singoli Paesi. Ed infatti, soprattutto nei sistemi economici avanzati e fortemente impegnati nella lotta al riciclaggio diviene molto più arduo reimmettere sul mercato un bene o il prodotto dell’attività illecita mediante una sola operazione.

Da ciò discende che il riciclaggio può essere definito come una fattispecie che si compone di una serie di operazioni compiute da uno o più soggetti

¹ G. COLOMBO, *Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia*, Milano, 1990, p. 17.

² D. MASCIANDARO, *La circolazione dei proventi illeciti: il ruolo degli intermediari finanziari e dei paradisi finanziari*, in M. ARNONE - S. GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2011, p. 61.

denominati “riciclatori”³, che si articolano e si sviluppano in maniera multiforme nelle diverse realtà nelle quali esse si radicano.

1.2 Nascita e Storia del fenomeno criminale

Il fenomeno in analisi si riconduce prevalentemente alle organizzazioni malavitose di stampo mafioso, tuttavia, è opportuno effettuare una breve disamina sotto il profilo storico, cercando di rintracciare le varie cause che hanno avuto come risultante il fenomeno medesimo. Pur ponendo l’accento ai gruppi criminali che svolgono operazioni di riciclaggio, può inquadrarsi la fattispecie a ipotesi di reato connesse al c.d. “*phishing*”⁴ ovvero al traffico di sostanze stupefacenti, ragion per cui, può affermarsi che il riciclaggio non necessariamente è correlato alla circolazione di ingenti capitali.

La criminalità organizzata collegata al fenomeno viene definita dal Parlamento europeo quale “*un’associazione a delinquere, organizzata in una struttura di tipo imprenditoriale, finalizzata al compimento di reati dai quali derivino proventi finanziari da trasferire nel circuito economico legale*”⁵.

L’elemento che contraddistingue l’impresa lecita da quella criminale è il reato: la prima costituisce, infatti, secondo la stessa definizione codicistica, un’attività economica organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi; la seconda, invece, un’attività preordinata

³ M. ZANCHETTI, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, Milano, 1997, p. 17.

⁴ L. CUZZOCREA, *La ricostruzione del “paper trail” nelle indagini penali*, in M. ARNONE - S. GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2011, pp. 64-65.

⁵ A. SCIALOJA - M. LEMBO, *Antiriciclaggio: criminalità organizzata e riciclaggio, la normativa di contrasto, obblighi e adempimenti, riferimenti giurisprudenziali*, Santarcangelo di Romagna, 2009, p. 17.

al compimento di reati ed azioni criminose, purtuttavia, entrambe sono collocate sul mercato al fine di acquisire un ruolo e un rilievo all'interno del sistema⁶ e gli effetti della coesistenza di tali differenti "attività imprenditoriali" determina un'alterazione delle regole concorrenziali in ragione dell'asimmetria economico-finanziaria e degli squilibri nell'accesso ai fattori produttivi⁷, oltre alla diversa "protezione" che può eventualmente derivare dalla diffusione di forme di collusione con la Pubblica Amministrazione⁸.

Da un'attività imprenditoriale criminale nascono e si collegano, in forma diretta o indiretta, altre attività criminose che incidono sulla domanda e offerta di beni e servizi illeciti. La rete di fornitori e produttori posta in essere dall'attività criminale si avvale, poi, di mediatori e intermediari attraverso cui viene creato un sistema di supporto idoneo a garantire l'accesso alle Istituzioni colluse o da corrompersi che, a loro volta, proteggono tali operazioni per trarne profitto⁹.

Con l'avvento della globalizzazione, la criminalità organizzata ha acquisito una immagine nuova, di ordine sovranazionale, volta al soddisfacimento della crescente domanda di servizi e beni non leciti, tra cui armi, beni artistici, materiale nucleare, pedopornografico e radioattivo, merci contraffatte, rifiuti tossici, rifiuti comuni, droghe di derivazione naturale o completamente prodotte in laboratorio, che passano

⁶ F. BARRESI, *Mafia ed economia criminale. Analisi socio-criminologica di un'economia "sommersa" e dei danni arrecati all'economia legale*, Roma, 2007, p. 96.

⁷ P. ARLACCHI, *La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell'inferno*, Milano, 2007, pp. 101 ss.

⁸ F. BARRESI, *op. cit.*, p. 38.

⁹ F. A. J. REUSS – E. IANNI, *La criminalità organizzata come tipica impresa criminale: un nuovo indirizzo teorico*, convegno su "Tendenze della criminalità organizzata e dei mercati illegali internazionali", Napoli, 1993.

attraverso i vari Paesi, disponendo di una fitta rete di collaborazione tra le varie organizzazioni criminali.¹⁰

Tutte le attività illecite generano una mole di capitali notevole che, a sua volta, induce le organizzazioni criminali all'occultamento dell'origine illegale dei vari proventi ed alla relativa adozione di svariate tecniche allo scopo di reinserire nel sistema economico legale i capitali sporchi. Riciclare denaro sporco significa, infatti, offrire una soluzione alle necessità della criminalità organizzata che desidera presentare un'immagine lecita e legittima a beni che -di fatto- provengono da attività illecite o sono ex se illeciti ¹¹.

A tal proposito, non a caso, si parla della c.d. "*pista di carta*" ovvero il "*paper trail*": trattasi di un metodo che consente di ricostruire a ritroso i vari passaggi che conducono al reato iniziale da cui proviene la ricchezza finale per poter risalire all'autore o agli autori del reato¹².

È chiaro che nel momento in cui un'organizzazione di stampo criminale si innerva nell'ordine legale, essa addiviene ad un potere che utilizza diversi strumenti di coazione per costruire un sistema "blindato" ed impenetrabile.¹³ In questo fenomeno le organizzazioni di stampo mafioso costituiscono spesso il paradigma di riferimento per la perpetrazione di tali reati e per alterare la realtà economica attraverso la commistione tra attività illecite ed illecite. Infatti, la mafia, anche alla luce dei dati storico-sociologici più elaborati, negli anni Settanta dello scorso secolo

¹⁰ P. GRASSO, *Origine dei proventi illeciti e attività della criminalità organizzata. I rapporti con l'economia legale*, in M. ARNONE - S. GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2011, pp. 42 ss.

¹¹ M. ZANCHETTI, *op. cit.*, p.49.

¹² L. CUZZOCREA, *op. cit.*, p.66.

¹³ F. BARRESI, *op. cit.*, p. 41.

ha subito una forte trasformazione: a fronte di un'economia agricola radicata nelle realtà rurali di determinati contesti territoriali, in cui il fenomeno mafioso presentava una fisionomia rudimentale, con l'avvento dell'economia industriale e finanziaria “la figura del mafioso si fa imprenditore”. Il *target* del mafioso che fa impresa è ampio, guarda al mercato: è un agente ben preparato che programma a lungo termine, che osserva l'andamento della produzione per massimizzare i ricavi.

Le imprese mafiose hanno ad oggetto attività lecite che sono imputate a centri di interesse riconducibili ad un'organizzazione criminale che ne condiziona il momento costitutivo, la governance e tutte le fasi del suo esercizio.¹⁴ Il fenomeno, con particolare riguardo al meridione d'Italia, viene ricondotto ad una triplice tipologia dell'attività economica: quella sommersa¹⁵, quella criminale¹⁶ e quella, infine, legale¹⁷. La prima, pur nell'alveo dell'esercizio di un'attività lecita, disattende spesso prescrizioni normative al fine di ottenere dei risparmi di spesa (frequenti, infatti, sono i casi di elusione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, norme fiscali e previdenziali); la seconda è l'attività economica che ha ad oggetto l'esercizio di attività illecite (contrabbando, gioco d'azzardo, traffico di prostituzione e stupefacenti). La terza, invece, assume la veste di un'attività economica organizzata per la produzione di beni e servizi attingendo a risorse ricavate da un'attività illecita¹⁸.

Da ciò discende che le economie di stampo mafioso e, quindi, anche il fenomeno del riciclaggio ad essa connessa, possono essere neutralizzate

¹⁴ F. BARRESI, *op. cit.*, pp. 45 ss.

¹⁵ F. BARRESI, *op. cit.*, p. 13.

¹⁶ F. BARRESI, *op. cit.*, p. 96.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ P. GRASSO, *op. cit.*, p. 41.

attraverso l'aggressione dei patrimoni che, di conseguenza, conduce alla paralisi del sistema¹⁹, il che consente al contempo di contrastare il crimine e sanare il sistema economico²⁰.

È chiaro che, nella maggior parte della casistica, le motivazioni di ordine economico-finanziario sono alla base delle condotte criminali che si attuano attraverso l'esercizio di una professione o di un'attività d'impresa²¹.

Il termine “*criminalità economica*” è stato oggetto di una serie di dibattiti nel corso degli ultimi decenni. Tuttavia, già nella seconda metà degli anni Trenta del Novecento, il sociologo e criminologo statunitense Sutherland, parlava di una nuova classe criminale, quella dei “*colletti bianchi*”, colpevole dei c.d. “*White collar crimes*” (“*crimini dei colletti bianchi*”), ossia una gamma di reati realizzati da uno specifico ceto sociale, composto prevalentemente di burocrati ed economisti, i quali, sfruttando il proprio ruolo nell'ambito amministrativo e finanziario, hanno la possibilità di muoversi illecitamente. La terminologia storica, adoperata per presentarli, fa indubbio riferimento a uomini dell'alta finanza ovvero professionisti del settore, di apparente specchiata onestà, membri della medio-alta società, dotati di un'ottima professionalità, i quali compiono condotte criminose nell'espletamento delle rispettive funzioni, venendo meno, così,

¹⁹ M. ARNONE, *Economia delle mafie: dinamiche economiche e di governance e valutazione di sequestri e confische di beni mafiosi*, in *Studi sulla Questione Criminale*, 2009, p. 3

²⁰ E. COLLOVÀ, *Destinazione dei proventi illeciti e attività della criminalità organizzata. L'efficacia delle misure patrimoniali*, in M. ARNONE - S. GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2011, p. 49. F. INGARGIOLA, *Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2008*, Caltanissetta, 26 Gennaio 2008.

²¹ E. U. SAVONA, *Economia e criminalità*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Vol. IX, 2001, p. 92.

-sia pur, il più delle volte, implicitamente- all'incarico fiduciario conferito loro²².

Più precisamente, Sutherland evidenzia che tale tipo di criminalità organizzata “*si esprime di solito nel campo degli affari in falsità di rendiconti finanziari di società, nell'agiotaggio di borsa, nella corruzione diretta o indiretta di pubblici ufficiali al fine di assicurarsi contratti e decisioni vantaggiose, nella falsità in pubblicità, nella frode fiscale, nelle scorrettezze di curatele fallimentari e nelle bancarotte*”. Da questa chiarificazione, si può comprendere come la riflessione criminologica abbia subito un processo storico evolutivo nel corso del tempo: non più classi disagiate che si rendono colpevoli di delitti efferati, ma classi altolocate che, con destrezza, sanno frodare il sistema²³.

Successivamente, nel quinquennio 1970-1975, la sociologia ha operato una classificazione di buon successo fra gli “*occupational crimes*”²⁴ e i “*corporate crimes*”²⁵ (quest'ultimo raggruppamento altrimenti noto sotto la denominazione di “*organizational crimes*”, stando a certi esperti del medesimo periodo)²⁶.

²² P. MARTUCCI, *La criminalità economica: una guida per capire*, Roma, 2006, pp. 3 ss.

²³ E. H. SUTHERLAND, *La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti*, Milano, 1986, *passim*.

²⁴ Trattasi di reati occupazionali che includono comportamenti che possono essere commessi da appartenenti a tutte le classi sociali. Sono violazioni della legge penale nel corso dell'attività connessa ad un'occupazione legale. Sono perpetrati da singoli individui a proprio beneficio nell'ambito del loro lavoro e di solito apportano un vantaggio economico solo ai soggetti che li attuano, danneggiando le società o le organizzazioni nelle quali essi sono occupati. In questa categoria si possono far rientrare, ad esempio, appropriazione indebita, frodi alle spese, false fatturazioni per ottenere rimborsi non dovuti.

²⁵ Trattasi di reati societari che, al contrario dei reati occupazionali, sono commessi da parte di dirigenti a favore delle società ed i reati delle società stesse: sono crimini del colletto bianco realizzati con l'incoraggiamento ed il supporto di un'organizzazione formale al fine di avvantaggiare almeno in parte l'organizzazione stessa.

²⁶ Tale terminologia intende far comprendere che nella categoria vi rientrano illeciti sia di società private sia di soggetti pubblici o istituzionali che agiscono in ambito economico.

Sulla scorta di tali definizioni, occorre domandarsi, pertanto, come da un punto di vista storico e pratico si sia sviluppato il mercato. Ed infatti, il mercato ha subito profondi mutamenti sulla spinta della criminalità e le conseguenze possono ravvisarsi in diversi settori.

Sul mercato dei prodotti, nel momento in cui le attività illegali si inseriscono nell'economia lecita ovvero legale si determina una privazione di risorse dell'economia, bloccando lo sviluppo economico di un Paese ed abbassandone i livelli di produttività, con il conseguente aumento dei prezzi dei beni di consumo e di prima necessità. Oltre a ciò, è da tenere in considerazione che l'attività imprenditoriale illecita è generalmente debitrice nei confronti dell'Erario e, gioco forza, tale condotta arreca danni ingenti all'interno del sistema legale. Il modello seguito dall'impresa illegale è quello monopolistico, che spesso si avvale di "atti intimidatori" che alterano il sistema concorrenziale (si assiste, infatti a sistematiche politiche di sfruttamento della forza lavoro e all'aumento dei prezzi di beni e servizi²⁷).

Sul mercato del lavoro, la criminalità interviene nelle aree caratterizzate da forte disoccupazione, nelle quali la forza lavoro è più disposta a ricevere un salario ridotto o, addirittura a compiere atti criminosi. Ulteriore conseguenza è che il controllo sulla forza lavoro determina un controllo del territorio e l'esercizio di un forte potere su tutte le attività imprenditoriali legali²⁸.

Non meno evidenti sono le ricadute sul mercato dei capitali, in quanto le stime di quanto ricavato tramite un'attività illecita risultano di difficile valutazione. I valori e le risorse che vengono reimmesse nel mercato delle attività delle imprese legali comportano uno squilibrio tra gli operatori

²⁷ E. U. SAVONA, *op. cit.*, p. 99.

²⁸ P. ARLACCHI, *op. cit.*, p. 106.

economici, producendo un ulteriore effetto di sollecitare l'accesso a forme di finanziamento "anomalo", ricorrendo a prestiti usurari, cui consegue, spesso, che l'impresa viene fagocitata dall'impresa criminale²⁹.

Ne discende un aumento della corruzione e dell'inquinamento dei sistemi economici che, nelle dinamiche della criminalità organizzata, danno luogo alla commissione di reati economici, per l'incremento dei ricavi e, al contempo, il *braccio armato specializzato* al servizio del crimine organizzato. Nasce, così, un binomio imprescindibile che prende il nome di "*criminalità economica organizzata*"³⁰: detto binomio va a contenere i caratteri della criminalità organizzata tradizionale e, al contempo, quelle che sono le caratteristiche del crimine perpetrato dai c.d. "*colletti bianchi*"³¹.

1.3 Analisi sulle dimensioni e diffusione del fenomeno

Proseguendo il tracciato di matrice storica del riciclaggio e delle realtà allo stesso correlate, è d'uopo tenere in considerazione anche la situazione numerica dell'economia c.d. "*sommersa*", che, nell'area di influenza dell'Unione Europea, trova una stima che si aggira tra i 7 ed i 16 punti percentuali del P.I.L. dei vari Stati membri³².

²⁹ A. BERTONI, *La criminalità come impresa*, Milano, 1997, pp. 36 ss.

³⁰ A. DI NICOLA, *La criminalità economica organizzata. Le dinamiche dei fenomeni, una nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy*, Milano, 2006, pp. 29 ss.

³¹ A. DI NICOLA, *op. cit.*, p. 108.

³² Il dato riportato è orientativo, in quanto, ancora, allo stato storico attuale (Settembre-Ottobre 2020), a seguito della c.d. "*brexit*", non sono stati acquisiti dati più precisi.

Il Fondo Monetario Internazionale ha registrato l'incidenza del P.I.L. in 84 Paesi nel biennio 1999-2001. Nella schiera dei Paesi dell'OCSE (acronimo di "*Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico*"), il Belpaese si trovava ad occupare il secondo posto, avendo un'incidenza di 27 punti percentuali, immediatamente dopo la Grecia, a fronte di realtà quali l'Austria, la Confederazione Elvetica gli Stati Uniti, la cui incidenza non andava oltre i 10 punti percentuali, e di altre realtà come la Bulgaria e la Russia, collocate tra il 30 ed il 40%, finendo con Bolivia, Nigeria e Thailandia di oltre il 70%³³. In confronto ai Paesi membri dell'OCSE in cui il sommerso è risultato pari a circa 15-20 punti percentuali del P.I.L. negli ultimi tre lustri, il sommerso d'Italia ha superato la media di più del 60%³⁴.

Qualche anno più avanti, nel 2007, l'Eurispes forniva dati di gran lunga più elevati: 549 miliardi di euro equivalente alla somma del PIL di Finlandia (177 mld), Portogallo (162 mld), Romania (117 mld) e Ungheria (102 mld), con un'integrazione in "*nero*" del reddito dei nuclei familiari pari a circa € 1.330,00 (euomillettecentotrenta,00) mensili, individuandone la causa nell'insufficienza e permissività dei controlli, nell'eccessiva burocratizzazione e regolamentazione, nella struttura industriale, composta di piccole e micro-imprese³⁵.

Un interessante passaggio storico-economico è stato offerto dall'Ufficio Studi della Confindustria e risale al 2010, mediante uno studio mirato che recita come di seguito: "*C'è una parte dell'economia italiana che non ha subito recessione: il sommerso*". È un'osservazione che fa riflettere, sia pur a distanza di dieci anni, perché siamo dinanzi al fenomeno evasivo più

³³ GUARDIA DI FINANZA. SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, *Economia sommersa: profili di analisi comparata tra i principali paesi dell'Unione Europea*, Anno di studi 2007/2008, p. 97

³⁴ GUARDIA DI FINANZA. SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, *op. cit.*, pp. 158 ss.

³⁵ GUARDIA DI FINANZA. SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, *op. cit.*, p. 101.

alto d'Europa!³⁶ Ne dà conferma un altro studio della Banca d'Italia: *“L'uscita dall'economia legale delle imprese determina una riduzione delle entrate dello Stato, il quale a sua volta dovrà decurtare i servizi pubblici ovvero aumentare la pressione fiscale, riducendo ulteriormente l'incentivo a permanere nell'economia legale. Il sommerso contribuisce al non corretto funzionamento dei mercati di beni e servizi e del lavoro, introducendo una distorsione della concorrenza all'interno del Paese e tra i Paesi e favorisce i legami tra attività criminali e attività legali. Nuoce ai lavoratori coinvolti, che rimangono privi di protezioni e garanzie”*³⁷.

La metodologia maggiormente impiegata per il calcolo delle dimensioni dell'economia criminale ovvero di stampo mafioso è il c.d. *“Currency demand approach”*, che si occupa di calcolare il rapporto tra il danaro in circolo e le transazioni che avvengono in contante. Già un articolo de *“Il Sole 24 Ore”*³⁸ faceva presente che il sommerso totale italiano equivaleva a circa 420 miliardi di fatturato, dei quali 170 miliardi riguardanti l'economia mafiosa impegnata principalmente nel traffico di stupefacenti. Ciò è confermato anche dall'aumento della produzione e -a monte- della domanda da parte di un milione di consumatori italiani.

La mafia italiana fattura annualmente sui 170 ed i 180 miliardi di euro e corrisponde alla somma del P.I.L. di Estonia (25 miliardi), Romania (97 miliardi) Slovenia (30 miliardi) e Croazia (34 miliardi)³⁹. Per conto della Commissione Parlamentare Antimafia⁴⁰, è stato realizzato altresì un

³⁶ F. ARCHIBUGI – A. MASNERI – G. RUFFOLO – E. VELTRI, *Mafie S.p.a*, Milano, 2010, *passim*.

³⁷ R. ZIZZA, *Metodologie di stima dell'economia sommersa: un'applicazione al caso italiano*, Roma, 2002.

³⁸ IL SOLE 24 ORE, *Quattrocento miliardi illegali*, 6 Luglio 2009, *passim*.

³⁹ GUARDIA DI FINANZA. SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, *op. cit.*, p. 101.

rapporto da parte del Censis attestante in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia la presenza di organizzazioni mafiose in circa 610 municipalit  delle regioni anzidette. C'  di che pensare, anche se sarebbe un grave errore sostenere che la mafia ovvero le organizzazioni malavitose vivono ed operano esclusivamente nel Mezzogiorno d'Italia, in quanto anche a Settentrione ed in altre aree -specie quelle mitteleuropee- si ravvisa il loro operato a nocumento dell'economia e della societ .

Va detto, tuttavia, che Milano   la capitale delle organizzazioni malavitose d'Italia e di buona parte d'Europa: difatti, dati alla mano, oltre un terzo delle segnalazioni sospette di riciclaggio sono state commesse in Lombardia. A ci  si aggiunga anche un dato della Confesercenti meneghina, secondo cui, tra il 1992 ed il 2008, vi   stato un sequestro di circa   6,7 miliardi ed una confisca pari ad   1,4 miliardi⁴¹.

Con riferimento anche ai dati trasmessi dalla societ  olandese *Inter Risk Management*, che studia il fenomeno del riciclaggio, in principio del XXI secolo, il P.I.L. dei gruppi malavitosi ha raggiunto un migliaio di miliardi di dollari, superando di gran lunga il bilancio di ben 150 Stati membri delle Nazioni Unite. Pare opportuno richiamare quanto affermato dall'allora Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Giuseppe Pisanu: *“Ogni anno si riversano sul paese fiumi di danaro sporco che inquinano l'economia, insidiano la vita pubblica e infangano la nostra reputazione nel mondo. Non a caso ci troviamo in posizioni umilianti nelle graduatorie mondiali sulla corruzione, le libert  economiche e gli investimenti stranieri”*⁴².

⁴⁰ SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI, XVI Legislatura, Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali, anche straniere, *Esame dello studio predisposto dal Censis sul condizionamento delle mafie sull'economia, sulla societ  e sulle Istituzioni del Mezzogiorno*, XXIV seduta mercoled  30 settembre 2009, Resoconto stenografico n. 22, pp. 4 ss.

⁴¹ CONFESERCENTI, *Rapporto SOS impresa. “Le mani della criminalit  sull'impresa”*, XII edizione, settembre 2009, pp. 105 ss., *passim*.

Se le proprietà delle mafie sono stimate intorno ai mille miliardi di euro, attraverso la confisca delle medesime si giungerebbe ad una buona soluzione del problema del debito pubblico. Il problema, ciò nonostante, risiede nella lentezza dei sequestri da parte della Pubblica Autorità deputata.

Occorre tener conto, quindi, non soltanto della variazione numerica a seconda dei rispettivi raggi d'azione affrontati, ma, al contempo, la complessa, quanto spesso inadeguata, legislazione italiana che esclude la responsabilità per reato di riciclaggio di chi ha compiuto o concorso a realizzare il reato presupposto, per il quale spesso sono fissate pene inferiori a quella prevista per il reato di riciclaggio. I processi per riciclaggio che si concludono con una sentenza definitiva sono, infatti, assai rari. Ciò nonostante, quotidianamente viene riciclato oltre 1 miliardo di dollari e l'Italia vi concorre in maniera rilevante, fungendo da canale riciclatore per circa l'80-90% dell'intera quota riciclata⁴³.

Tutto questo si trasforma in un costante incentivo per le mafie italiane a continuare ad operare sul suolo nazionale e di pari passo incoraggia anche mafie straniere a spostare parte dei loro centri di interesse ed immense quantità di denaro sporco nel belpaese per tentare un più facile approccio al riciclaggio.

1.4 Da fenomeno nazionale a piaga globale

La c.d. “*new economy*”, come anche la tecnologia imperante ed incalzante soprattutto nel settore economico e finanziario a livello globale, ha reso il riciclaggio un reato sempre operante, costringendo, in tal senso, non

⁴² SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI, *op. cit.*, p. 10, *passim*.

⁴³ F. ARCHIBUGI – A. MASNERI – G. RUFFOLO – E. VELTRI, *op. cit.*, *passim*.

solo il Legislatore, ma anche i canali correlati alla Giustizia nazionale o sovranazionale a rincorrere fattispecie ed operatori del fenomeno medesimo. Si è già visto che l'organizzazione malavitosa non è più autoctona, ma ha assunto, nel corso del tempo, un profilo identitario transnazionale⁴⁴.

A maggior dimostrazione di quanto in precedenza analizzato, sempre più spesso gli ingenti proventi di attività criminali, ripuliti e non, vengono spostati nei c.d. “*paradisi fiscali*”. Svizzera, isole caraibiche, svariate realtà dell'America Latina sono state da sempre oggetto di una letteratura romanzata del tema, in cui ingenti capitali, accolti presso compiacenti Istituti di Credito, accrescono la loro portata. Appare superfluo evidenziare che il c.d. “*paradiso fiscale*” costituisce una meta ambita per coloro che compiono reati contro il patrimonio o la Pubblica Amministrazione⁴⁵. Sono ambiti, quindi, anche dai riciclatori di denaro o beni sporchi, in quanto, beneficiando delle facilitazioni di ordine tributario e fiscale, risultano assai più semplici le operazioni di riciclo ovvero di pulizia dei beni derivanti da attività illecite⁴⁶.

Si tratta di paesi meglio noti come “*Paesi e territori non collaborativi*”⁴⁷, che presentano una serie di caratteristiche analoghe e, segnatamente, : mancanza di limitazioni relative alle imposizioni fiscali sui redditi di persone fisiche o giuridiche; il rifiuto di politiche volte allo scambio di

⁴⁴ V. MANES, *Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale*, in *Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia*, 2004, fascicolo 1-2, pp. 36 ss., *passim*.

⁴⁵ D. MASCIANDARO – F. CASTELLI, *Integrazione dei mercati finanziari, riciclaggio e paradisi fiscali*, in F. BRUNI – D. MASCIANDARO (a cura di), *Mercati finanziari e riciclaggio. L'Italia nello scenario internazionale*, Milano, 1998, p. 2.

⁴⁶ M. THIONE – M. SILVARI, *Dai “paradisi fiscali” a quelli “economici”: l'evoluzione del fenomeno e l'attuale approccio della comunità internazionale*, in *Il fisco*, n. 7/2006, pp. 1054 ss., *passim*.

⁴⁷ In inglese: “*Non-Cooperative Countries and Territories*”.

informazioni; la mancanza di trasparenza sotto il profilo amministrativo, civile e penale; l'assenza di disposizioni che stabiliscano il requisito dell'esercizio di attività effettiva sul territorio nazionale⁴⁸.

L'anonimato, da intendersi quale impossibilità di ricevere qualsivoglia tipo di informazione su affari o patrimoni in transito su quel determinato territorio, risulta il veicolo più potente dei sistemi fiscali dei Paesi e territori non collaborativi ovvero dei paradisi fiscali.

Il paradiso fiscale offre, -mediante l'anonimato bancario dei servizi fiduciari messi a disposizione delle istituzioni finanziarie globalizzate che operano *off-shore* e delle garanzie poste a tutela in caso di ipotetiche indagini sovranazionali-, l'opportunità di una copertura certa allo scopo di riciclare i proventi di derivazione illegale. Il sistema di questi Ordinamenti, privo di controlli anche sul rilievo penale della condotta tenuta dalle figure apicali degli organismi societari, favorisce ed incoraggia le operazioni di riciclo⁴⁹.

Risulta, pertanto, fortemente sentita l'esigenza di una collaborazione a livello internazionale sempre più marcata, al fine di contrastare e scoraggiare il fenomeno, come anche sostiene il GAFI, che, dal canto proprio, ha incrementato la cooperazione assieme ad Organizzazioni internazionali tra cui l'ONU, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, il gruppo di intelligence finanziaria "Egmont", il G-20 ed altri Organismi, individuando taluni indici di allarme dell'utilizzo illecito o per atti terroristici di risorse economico-finanziarie⁵⁰. Tale

⁴⁸ P. VALENTE, *Fiscalità sovranazionale*, Milano, 2006, p. 448.

⁴⁹ P. VALENTE, *op. cit.*, p. 468.

⁵⁰ GUARDIA DI FINANZA, SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, *Profili economici, finanziari e criminali nel contesto internazionale: analisi di alcuni paesi nell'area del centro e sud America*, 2007-2008, p. 8.

collaborazione, tuttavia, non determina una vulnerabilità della segretezza dei sistemi bancari e finanziari *off-shore*⁵¹. Tuttavia, appare inevitabile un intervento che blocchi l'azione dei paradisi fiscali, imponendo loro il pagamento di imposte *ad hoc*. Dello stesso avviso, in alcuni consessi internazionali, i Capi di Stato di Francia, Germania e Stati Uniti d'America si sono espressi in favore di una politica più restrittiva verso i paradisi fiscali. Unico paese che si è posto in senso contrario è stata la Repubblica Popolare Cinese, la quale, nel corso di un G-20, ha chiesto ed ottenuto una giustificazione per Macao ed Hong Kong. In buona sostanza, con l'accoglimento di tale richiesta si è dato luogo ad una sorta di lasciapassare alle organizzazioni criminali per i rispettivi interessi, pregiudicando fortemente il mercato internazionale⁵².

Il sempre maggiore interesse da parte delle organizzazioni criminali verso le complessità del mondo economico ha portato nel tempo ad una vera e propria evoluzione dei loro orientamenti anche in ambito nazionale, passando dal riciclaggio monetario a quello finanziario, per giungere infine a quello bancario. Gli anni Ottanta hanno rappresentato la pietra miliare del riciclaggio, giacché la criminalità organizzata ha trasmigrato i propri interessi dal riciclaggio monetario a quello del settore delle finanze, in concomitanza con la scelta degli esecutivi dei vari Paesi di abolire i dinieghi ai movimenti di capitali e affidando maggiore slancio all'esercizio degli istituti di credito⁵³.

Ne è conseguita la predisposizione di una legislazione volta a prevenire e a controllare il fenomeno, che, di fatto, ha costretto il crimine organizzato

⁵¹ P. GRASSO, *op. cit.*, p. 28.

⁵² P. GRASSO, *op. cit.*, p. 48.

⁵³ A. R. CASTALDO - M. NADDEO, *op. cit.*, pp. 15 ss., *passim*.

ad adeguarsi al nuovo ordine. Allo stato attuale, sebbene i riciclatori continuino a servirsi delle banche per le rispettive attività, specie nel momento del c.d. “*placement*”, le società finanziarie hanno avviato un forte consolidamento nel settore. Nonostante la criminalità faccia affidamento in via principale ai professionisti della finanza per operare la conversione della ricchezza potenziale in ricchezza reale, gli strumenti di trasferimento della ricchezza non sono stati eliminati del tutto.

1.5 Il riciclaggio attraverso Internet e le moderne tecnologie

Luoghi, mezzi, strumenti, cambiamenti, tendenze: queste sono le strade che hanno favorito il riciclaggio. In questo passaggio, l’era della globalizzazione ha aperto nuovi scenari. La globalizzazione costituisce quel fenomeno, o, meglio, quel passaggio storico-tecnico, che, in relazione alla crescita esponenziale delle relazioni e degli scambi internazionali, ha incrementato una convergenza culturale ed economica tra i singoli Paesi, interessando l’economia, la politica, la società, la tecnologia.

La globalizzazione ha, da un lato, fornito una spinta positiva, che potremmo denominare “*internazionalizzazione*”, dall’altro, di contro, ha favorito l’aumento del crimine e, conseguentemente, anche del riciclaggio. È chiaro che l’impresa criminale riscontra minori difficoltà nello sconfinare altrove, là dove gli ordinamenti sono più “malleabili”⁵⁴ e la crescente integrazione tra mercati e gli intermediari ha facilitato il circolo di capitali criminali⁵⁵.

⁵⁴ A. SCIALOJA - M. LEMBO, *op. cit.*, pp. 21 ss.

⁵⁵ R. ZANNOTTI, *La tutela dell’accesso al mercato nella prospettiva della lotta contro il riciclaggio: il caso dell’abusivismo*, in *L’indice penale*, 2003, fascicolo 3, p. 926.

L'avvento di *internet*, così come lo sviluppo repentino dei sistemi informatici per i pagamenti e le operazioni di scambio commerciale aumentato la distanza tra i capitali ed il riciclatore, spostando dall'effettiva destinazione la fonte delle risorse e creando ostacoli all'accertamento della commissione dei reati. La distanza è quell'elemento che consente al riciclatore di garantirsi uno spazio in cui può operare indisturbato, al riparo da qualsivoglia azione di controllo dell'autorità competente⁵⁶.

L'utilizzo illecito della rete internet comporta, infatti, una serie di rischi, in quanto lo spazio web rappresenta un facile strumento per realizzare le operazioni necessarie allo svolgimento e allo sviluppo delle strategie di riciclaggio di proventi illeciti, basate sulle tre fasi che caratterizzano il fenomeno (segnatamente: *placament*, *layering* ed *integration*).

Durante il c.d. "*placament*", l'impiego della rete va a tutelare la riservatezza delle comunicazioni, mediante la disponibilità di *software crittografati*, i quali, alle volte, appaiono inviolabili per le agenzie deputate al controllo del crimine. Nella seconda fase, il *layering*, la rete permette di ricorrere a servizi tecnici più sofisticati, oltre a consentire operazioni sui mercati globali. Si dica pure che la c.d. "*online banking*" consente di attuare forme di occultamento di denaro sporco nei Paesi che presentano legislazioni restrittive in tema di segreto bancario. È evidente che l'apertura di conti corrente on line in paradisi fiscali direttamente, asseconda, indirettamente, l'occultamento di proventi illeciti. Ne consegue la difficoltà di verificare se vi è coincidenza da coloro che sono titolari di tali conti e coloro che hanno occultato i proventi illeciti. La

⁵⁶ D. MASCIANDARO – A. MANTICA, *Evoluzione del sistema dei pagamenti, internet e cybericiclaggio: prime riflessioni*, in F. BRUNI – D. MASCIANDARO (a cura di), *Mercati finanziari e riciclaggio. L'Italia nello scenario internazionale*, Milano, 1998, pp. 57 ss.

fase finale, quella denominata di “*integration*”, permette a coloro che gestiscono i rispettivi risparmi in rete di beneficiare di vantaggi a livello di costi e di opportunità di differenziazione; difatti, gli operatori del riciclaggio sfruttano le nuove forme di commercio in rete, allo scopo di fornire una giustificazione alla provenienza illegale dei proventi per mezzo di forme maggiormente agevolate⁵⁷.

In buona sostanza, internet consente di riciclare denaro o beni sporchi, utilizzando transazioni elettroniche in completo anonimato. Degno di menzione è il c.d. “*cybericiclaggio*”: il riciclaggio agevolato dall’impiego di sistemi di pagamento elettronici, in sostituzione di banconote e contanti. Tale fenomeno è caratterizzato da transazioni che hanno luogo senza la possibilità di risalire ad un codice identificativo correlato al sistema di pagamento utilizzato⁵⁸ e senza che venga rilasciata una ricevuta ovvero una distinta, impedendo, quindi, la rintracciabilità dell’operazione⁵⁹, modificando radicalmente le tecniche di gestione dei pagamenti⁶⁰.

⁵⁷ GUARDIA DI FINANZA, SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, *Il riciclaggio*, Lido di Ostia, giugno 2002, pp. 83 ss.

⁵⁸ Si pensi alle carte di credito ovvero agli assegni.

⁵⁹ A. SCIALOJA – M. LEMBO, *op. cit.*, p. 30.

⁶⁰ D. MASCIANDARO – A. MANTICA, *op. cit.*, p. 58.

Capitolo Secondo

LE LEGISLAZIONI ANTIRICICLAGGIO: ORDINAMENTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI

Il profilo repressivo italiano ha subito una dilatazione giuridica: basti esaminare le tre fasi che hanno condotto alla redazione dell'articolo 648*bis* C.P. (D.L. n. 59/1978, convertito nella Legge n. 191/1978, novellata dalla Legge n. 55/1990 e dalla n. 328/1993), ed all'aggiunta dell'articolo 648*ter* C.P. circa l'utilizzo dei capitali illeciti. Per ciò che concerne la sfera legata alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio, l'intera disciplina si impernia su un fitto sistema di controlli che tocca i flussi e le attività di intermediazione finanziaria e ritrova la sua matrice nel Diritto dell'Unione Europea, consolidandosi in norme di recepimento interno delle direttive comunitarie di riferimento, che hanno avuto per risultante la normativa vigente di antiriciclaggio, disciplinata dal D. Lgs. n. 231/2007.

Il fine della prevenzione è combattere il riciclaggio, non soltanto per mezzo di una normativa repressiva, con esclusiva rilevanza penale, ma in particolare mediante delle norme di Diritto Amministrativo ovvero di Diritto Civile, atte a colpire in via diretta quanti fanno circolare e si occupano di riciclare ricchezza illegale.

Controllo e trasparenza sono alla base di tale strategia che si compone di controlli più capillari sui soggetti e sui movimenti dei capitali e, quindi, con la necessità di una maggiore collaborazione da parte degli operatori del mercato, sia in relazione all'osservanza di obblighi (mettendo in atto delle condotte nell'adempiere gli obblighi collegati all'identificazione dei

soggetti, alla registrazione delle operazioni, alla tenuta dei libri contabili cartacei e multimediali) sia nell'esercizio di diritti che possano consentire l'accesso ad un patrimonio informativo più ampio rispetto a quello derivante dal mero adempimento degli obblighi di trasparenza⁶¹.

2.1 Fonti sovranazionali di matrice non europea

Con riferimento al primo comparto ossia quello delle fonti sovranazionali di matrice non europea, occorre particolare rilievo assumono la Dichiarazione dei principi di Basilea del 10 Dicembre 1988, la Convenzione di Vienna del 20 Dicembre 1988 e, infine, la Costituzione del GAFI con le 40 Raccomandazioni, frutto dei lavori del G-7 di Parigi del 1989.

La Dichiarazione di Basilea, sostanzialmente, funge da '*norma quadro*': in essa, difatti, si rintracciano gli impegni che i rappresentanti delle Banche Centrali di una dozzina di Paesi più influenti del pianeta (Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Lussemburgo, Italia, Olanda, Regno Unito, Svezia, Svizzera e Stati Uniti)⁶² si sono assunti per fronteggiare il riciclo di denaro e beni sporchi. In sintesi, gli Istituti di credito, pur rischiando la perdita di clientela, non debbono accettare o favorire operazioni sospette, ma occorre che pongano in essere una collaborazione fattiva con l'Autorità inquirente e giudiziaria per contrastare il fenomeno e gli atti criminali allo stesso correlati⁶³.

⁶¹ A. SCIALOJA - M. LEMBO, *op. cit.*, p. 45.

⁶² Sebbene la letteratura parli di "*gruppo dei 10*".

⁶³ E. FISICARO, *Antiriciclaggio e III direttiva UE: obbligo a carico dei professionisti, intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D. Lgs. 231/2007*, Milano, 2008, p. 6.

Appena dieci giorni dopo la sigla della Dichiarazione di Basilea, si affaccia sul panorama ordinamentale la Convenzione di Vienna. Quest'ultima, per certi aspetti, potrebbe apparire quale un '*perfezionamento*' della Dichiarazione svizzera di poco più di una settimana prima. Adottata a conclusione di un'assemblea delle Nazioni Unite avente ad oggetto il narcotraffico, riconosce già nel narcotraffico una fonte notevole di ricchezze e di proventi a livello finanziario, tali da permettere alle varie organizzazioni malavitose operanti in maniera transnazionale -come pure e soprattutto: intercontinentale- di infiltrarsi nel mercato legale e nei meccanismi dello Stato in generale in maniera più o meno diretta⁶⁴.

Di particolare rilievo solo da considerarsi gli articoli 3⁶⁵-5-7 del Documento in questione e particolare interesse riveste, altresì, il principio secondo cui il segreto bancario, laddove venga utilizzato come pretesto per nascondere l'illecito o gli illeciti, sia messo da parte e venga favorita la collaborazione con l'Autorità giudiziaria da parte delle banche o degli intermediari delle medesime⁶⁶.

Il GAFI⁶⁷, infine, noto anche con la sigla "*FATF*"⁶⁸, è un'Agenzia sorta per volontà del G-7 di Parigi del 1989 con il fine di fronteggiare il

⁶⁴ Leggasi il preambolo del documento.

⁶⁵ Nel dettaglio, l'art. 3, b), II, III: "*La sostituzione o il trasferimento di beni, con la consapevolezza che tali beni sono derivati da uno o più reati previsti nel sotto capitolo (a) di questo articolo, o da un atto di partecipazione in tale reato, con il fine di nascondere o di falsificare o di confondere la provenienza illecita dei beni, o di fornire assistenza ad una persona che è coinvolta nella commissione di tale reato affinché possa sfuggire alle conseguenze delle sue azioni. Il nascondere o il falsificare la vera natura, fonte, collocazione, disposizioni, movimenti di beni, ovvero diritti o titolarità relativi a beni, sapendo che tali beni sono derivati da uno o più reati di cui al sotto capitolo (a) di questo articolo o da un atto di partecipazione in tale reato*".

⁶⁶ M. ANGELINI, *op. cit.*, p. 7, *passim*.

⁶⁷ GRUPPO DI AZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE.

⁶⁸ FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING.

riciclaggio in ogni sua forma. In particolare in esso è dato rinvenire un complesso di prescrizioni e, precisamente, l'elaborazione di misure di contrasto necessarie per tutti i Paesi cooperativi, da adeguare di continuo agli sviluppi delle tecniche del riciclaggio, il monitoraggio della legislazione dei Paesi, cooperativi e non cooperativi, rimarcando eventuali carenze nelle misure antiriciclaggio e l'incentivazione delle relazioni fra i Paesi cooperativi e quelli non cooperativi⁶⁹, con lo scopo di diffondere le misure di contrasto al riciclaggio.

Dal primo rapporto annuale del GAFI ovvero FATF, datato 1990, sono sorte quaranta (40) Raccomandazioni. Trattasi di un'imponente documentazione economico-finanziaria in cui si offre la definizione giuridica e tecnica del fenomeno del riciclaggio e, mutuando dalla Convenzione di Vienna, si riprendono le modalità ossia gli inviti alla prevenzione ed alla repressione del fenomeno medesimo, comprendendovi pure quelle che sono le azioni e operazioni di cooperazione e collaborazione tra Paesi (potere legislativo, esecutivo e giudiziario) ed enti di ordine finanziario (in particolare, il controllo, le verifiche e le ispezioni), affinché si abbia un mercato globale "pulito". Tuttavia, va aggiunto che le Raccomandazioni non sono rimaste '*lettera morta*', in quanto a cadenza annuale l'Agenzia provvede a rivederle e ad aggiornarle, sulla base dei mutamenti del mercato, dell'economia e, nello specifico, guardando ai dati che il diritto sovranazionale e quello dei singoli Paesi trasmette all'ente⁷⁰. Le prime 40 Raccomandazioni, cui nel 2001 se ne sono aggiunte altre 9 (nove)⁷¹, rappresentano la prima documentazione tecnico-

⁶⁹ Il GAFI tiene continuamente aggiornata la lista dei Paesi non cooperativi, di quei Paesi che non hanno adottato provvedimenti ritenuti adeguati al contrasto del riciclaggio, consistenti principalmente in misure idonee alla registrazione ed identificazione delle operazioni finanziarie. L'Agenzia, di contro, esercita indirettamente una pressione fortissima su questi Paesi, in quanto l'inserimento nella lista dei Paesi non collaborativi comporta diffidenza e difficoltà nelle transazioni finanziarie nei confronti di questi ultimi con il settore bancario dei Paesi c.d. "*cooperativi*".

⁷⁰ L. FEROLA, *Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale*, Milano, 2005, p. 24.

⁷¹ Dette anche "*Raccomandazioni speciali*".

giuridica dal punto di vista internazionale, alla quale i singoli Paesi aderiscono su base volontaria⁷². Le 49 (quarantanove) Raccomandazioni sono state riviste nel mese di Giugno 2003 (“*Revised Recommendations*”) e, successivamente, è stata predisposta una “*metodologia rivista*” nell’anno successivo.

2.2 Fonti sovranazionali di matrice europea

L’Unione Europea è intervenuta ricalcando, per certi versi, quanto già oggetto di regolamentazione in sede internazionale. La prima direttiva n. 91/308/CEE del 10 Giugno 1991, pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. L 166 del 28 Giugno 1991 evidenzia come l’intento del legislatore comunitario era quello di prevenire il fenomeno del riciclaggio, tentando un’armonizzazione degli strumenti preventivi e repressivi dei singoli Paesi membri. Ne è conseguito, in Italia, la promulgazione del D.L. n. 143/1991, convertito nella Legge n. 197/199. Il Legislatore comunitario risente l’influsso della Convenzione di Vienna del biennio precedente, come si evince dalla lettura e dalla relativa analisi dell’art. 1⁷³. La

⁷² M. ARNONE, *Programmi internazionali anti-riciclaggio: supervisione globale e situazione italiana*, in M. ARNONE - S. GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2011, p. 21.

⁷³ “Con il termine di riciclaggio si intendono le seguenti azioni commesse intenzionalmente:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provenivano da attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l’occultamento, la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni stessi o diritti sugli stessi, essendo a conoscenza che tali beni provenivano da attività criminosa o da partecipazione a tale attività;
- l’acquisto, la detenzione, l’utilizzazione di beni con la conoscenza, al momento della loro ricezione, che i suddetti provenivano da attività criminosa o da partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno di commetterlo o il fatto di agevolare l’esecuzione”.

Direttiva parla di “*attività criminosa*” riferendosi al reato di riciclaggio, esplicitando il rimando alla Convenzione. Ed infatti, testualmente è dato leggere che: “*un reato specificato nell’art. 3, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione di Vienna e ogni altra attività che sia considerata tale dagli Stati membri ai fini della presente direttiva*”; in altri termini: un reato strettamente connesso al traffico di sostanze stupefacenti.

Nell’area comunitaria, viene introdotta una disciplina *ad hoc* per enti creditizi⁷⁴ ed enti finanziari⁷⁵, con l’obiettivo di preservarli dal rischio di essere strumentalizzati per il riciclaggio di denaro sporco, senza però voler incidere negativamente o limitarne la libera movimentazione dei capitali. Grazie all’entrata in vigore della Direttiva in esame, viene richiesto per la prima volta ai soggetti agenti non solo una collaborazione passiva, ma anche attiva.

La seconda Direttiva, è stata emanata il 4 Dicembre 2001 (2001/97/CE) e viene recepita in Italia con la Legge n. 344 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 Dicembre dello stesso anno. Con essa viene aggiornato il panorama normativo ampliando l’area di azione ed identificando ulteriori possibili soggetti sottoposti a misure di controllo più penetranti.⁷⁶ Di quattro anni più tardi (emanata il 26 Ottobre 2005, pubblicata in G.U. il 25 Novembre 2005, n. L 309) rispetto alla seconda è, invece, la terza Direttiva europea (2005/60/CE). Il Legislatore comunitario, più finemente riprende *ex novo* il concetto di riciclaggio e ne fornisce una definizione in maniera più accurata e definita, cercando di chiarire quelli che potevano essere i ‘*lati oscuri*’ delle normative già vigenti che consentivano ai

⁷⁴Per la definizione, si veda l’art. 1, I, della Direttiva 77/80/CEE, modificata dalla Direttiva 89/646/CEE, reperibile sul sito internet http://europa.eu/index_it.htm consultato il 6 Ottobre 2020.

⁷⁵ Per “*ente finanziario*” si intende un’impresa, diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consiste nell’effettuare una o più operazioni fra quelle di cui ai punti da 2 a 12 e 14 dell’allegato alla Direttiva n.89/646/CEE, reperibile sul sito internet http://europa.eu/index_it.htm consultato il 6 Ottobre 2020.

⁷⁶ P. CENCI, *op. cit.*, pp. 13 ss.

potenziali trasgressori di raffinare le tecniche criminali e delinquenti. In relazione al segreto professionale cui sono assoggettati alcuni esercenti attività libero professionali la Direttiva al fine di evitare la violazione del segreto connesso al rapporto fiduciario con il cliente, prescrive la non obbligatorietà della segnalazione all'Autorità per tutta la durata del servizio professionale reso, informazioni che andrebbero a svantaggio del cliente, sebbene riguardino reati di riciclaggio, “*prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente*”⁷⁷. Tale tutela è da ritenersi valida fin quando il professionista non partecipi all'attività di riciclaggio o di finanziamento di attività a scopo terroristico ovvero la consulenza non sia fornita per tali finalità ovvero anche al legale sia noto che il cliente chiede la consulenza con l'obiettivo di commettere il reato di riciclaggio o di finanziamento di azioni terroristiche⁷⁸.

La Direttiva n. 2006/70/CE del 1° Agosto 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 214, quarta nell'itinerario cronologico seguito, indica una precisa nozione di “*persone politicamente esposte*”⁷⁹, nonché i criteri tecnici in tema di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela e le fattispecie per cui è prevista l'esenzione dall'applicazione della terza Direttiva del 2005, poiché l'attività finanziaria viene svolta occasionalmente o in misura assai limitata. Tali definizioni permettono di affidarsi ad un supporto concreto

⁷⁷ Vedasi testo della Direttiva in esame.

⁷⁸ A. SCIALOJA – M. LEMBO, *op. cit.*, pp. 58 ss.

⁷⁹ Ai fini dell'art. 3, par. 8, della Direttiva 2005/60/CE, rientrano tra le “*persone che occupano importanti cariche pubbliche*”: i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i viceministri o sottosegretari; i parlamentari; i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; i membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. Vengono inoltre richiamati i concetti di “*familiari stretti*” e di “*coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami*”.

nell'applicare i dettami dell'Unione medesima ed i provvedimenti attuativi interni di ciascuno Stato membro e, più da vicino, per quanto riguarda la Repubblica italiana, del D. Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007⁸⁰.

La quinta Direttiva, emanata dal Legislatore di Bruxelles è la n. 849 del 20 Maggio 2015, relativa alla prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificativa del Regolamento n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ed abrogativa delle Direttive n. 2005/60/CE e n. 2006/70/CE. Sempre più incisivo e deciso si mostra il Parlamento europeo che interviene sulla sesta Direttiva (n. 843/2018), considerata da alcuni erroneamente l'ultima, che infittisce le maglie della prevenzione e, in particolare, del contrasto, puntando soprattutto sui fenomeni di interscambio tra Europa ed altre aree produttive e finanziarie. Da ultimo, nel 2019, la Direttiva n. 1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, emanata il 20 Giugno 2019, recante la disciplina volta all'agevolazione dell'uso di informazioni finanziarie e varie a scopi preventivi, di accertamento, di indagine o di perseguimento di azioni criminali, abrogativa della decisione n. 2000/642/GAI del Consiglio.

2.3 Fonti nazionali

La legislazione italiana affonda le sue radici già negli anni Settanta, come ribadito in precedenza, ma particolare rilievo assumono i più recenti interventi normativi consacrati nei D.lgs. n. 231/2007, n. 90/2017 e n. 125/2019.

⁸⁰ P. CENCI, *op. cit.*, pp. 30 ss., *passim*.

Il D. Lgs. n. 231/2007, attuativo sia alla direttiva 2005/60/CE che della direttiva 2006/70/CE, ha apportato delle rilevanti innovazioni nella lotta al riciclaggio, facendo leva sulle previsioni della Legge n. 197 del 1991 e sui D. Lgs. n. 153/1997, n. 374/1999 e n. 56/2004. Tale decreto vuole rispondere, sia pur parzialmente, alle critiche rivolte nei confronti della legislazione antiriciclaggio italiana, considerata lenta, farraginoso, problematica ed obsoleta⁸¹. La nuova disciplina si ispira, infatti, al consolidamento della prevenzione ed alla progressiva estensione dell'ambito applicativo, nonché a favorire forme di armonizzazione con le normative sovranazionali, poiché in un mercato aperto e maggiormente concorrenziale⁸². Vengono inoltre modificati gli artt. 648 ss.c.p., le cui fattispecie delittuose diventano presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche⁸³.

Il successivo D. Lgs. n. 90/2017 modifica di gran parte la normativa precedente, mediante un inasprimento delle sanzioni nei riguardi di quei professionisti che violano l'obbligo di segnalare operazioni sospette alle Autorità competenti.

In tale solco il Legislatore introduce “*misure di adeguata verifica rafforzata*”⁸⁴ anche per gli intermediari bancari o finanziari, in riferimento al pacchetto-clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

⁸¹ C. RUGGIERO, *La nuova disciplina dell'antiriciclaggio dopo il d.lgs. 21 novembre 2007, n.231*, Torino, 2008, p. 41, *passim*.

⁸² P. L. VIGNA, *Prefazione*, in E. CAPPA – U. MORERA (a cura di), in *Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette*, Bologna, 2008, pp. 9 ss., *passim*.

⁸³ M. ANGELINI, *Il reato di riciclaggio (art. 648 bis): aspetti dogmatici e problemi applicativi*, Torino, 2008, p. 17, *passim*.

⁸⁴ Si consiglia la lettura testo di Legge per un ulteriore approfondimento.

Il reato di riciclaggio rientra nella categoria dei c.d. “*reati comuni*”: basti prendere in analisi l’*incipit* relativamente al soggetto agente che compie l’azione criminale. La fattispecie del reato di riciclaggio è stata profondamente mutata, in seguito agli interventi da parte del Legislatore nazionale e sovranazionale. Dapprima, il reato di riciclaggio rappresentava una tipologia precipua di favoreggiamento e ricettazione; in seguito, ha acquisito una strutturazione autonoma rispetto alle fattispecie generatrici. Con la L. n.328/1993, è stato eliminato ogni tipo di selezione nei reati c.d. “*presupposto*”. In mancanza di questa statuizione, la funzione di presupposto del reato di riciclo di denaro o beni sporchi può essere soddisfatta pure da una fattispecie che suscita uno scarso allarme all’interno della società e, conseguentemente, viene punita con una pena assai limitata⁸⁵.

Ciò nonostante, nell’Ordinamento nazionale italiano, il codice non disciplina affatto il reato di autoriciclaggio. Muovendo, di converso, sul piano del diritto internazionale, il Fondo Monetario Internazionale ha spinto ad una rivalutazione della scelta del Legislatore italiano, tenendo presenti quegli ordinamenti, quali, ad esempio, quello svizzero e statunitense, che sanzionano chi commette autoriciclaggio. Il Fondo Monetario, tra l’altro, volendo implementare la casistica del reato di autoriciclaggio, ha affermato che il riciclaggio è un grave reato e che non può essere considerato un effetto del reato presupposto. Oltre a ciò, il Fondo Monetario ha voluto operare una comparazione tra il sistema ordinamentale italiano e quello di altri Paesi vicini, come la Francia, ove si sta introducendo anche il reato di autoriciclaggio.

Difatti, il reato di autoriciclaggio è stato introdotto per via del fatto che il bene leso dal reato di riciclaggio, identificato nell’integrità del sistema legale dell’economia e della finanza, sia differente dal bene leso tramite

⁸⁵ M. ANGELINI, *op. cit.*, pp. 149 ss.

il reato presupposto dando luogo a due distinte condotte penalmente rilevanti. Nel nostro ordinamento giuridico, dunque, l'impiego e l'occultamento di proventi illeciti, da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato ricavi, sono da considerarsi quale un evento successivo al fatto e per questo non si può punire.

Sulla base di queste considerazioni circa i soggetti attivi del reato dottrina e giurisprudenza hanno sostenuto che in merito alle conseguenze che possono derivare dalla punibilità per riciclaggio di chi commette il reato presupposto, occorre tener presente quanto prescritto nell'art. 648bis C.P. Si ritiene che la maggior parte dei reati contro il patrimonio, darebbero luogo all'applicazione di un'ulteriore pena – connessa all'attività di riciclaggio – che si sommerebbe a quella prevista per la violazione degli stessi⁸⁶. Seguendo tale scia, si assisterebbe inevitabilmente ad un ampliamento indefinito dei reati⁸⁷.

2.4 Gli operatori: chi sono e come si muovono nel sistema

Il Legislatore distingue due tipologie di operatori: quelli legati all'attività economico-finanziaria, ossia gli operatori finanziari, e la categoria residuale costituita dagli operatori non-finanziari. È bene, tuttavia, avere a mente il D. Lgs. n. 231/2007 e le successive modificazioni. Infatti, circa i soggetti coinvolti, va detto che si fa riferimento a numerosi soggetti, laddove, al Capo III, si fa riferimento ai “*professionisti*”. Le differenti categorie di destinatari sono oggetto di distinte disposizioni, al fine di facilitare la comprensione e l'applicazione delle modalità di attuazione

⁸⁶ S. SEMINARA, *I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma*, in *Diritto penale e processo*, 2005, p. 236.

⁸⁷ F. GIUNTA, *Elementi costitutivi del reato di riciclaggio*, in M. ARNONE – S. GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2011, p. 85.

degli obblighi di registrazione e di segnalazione e per garantire una più semplice individuazione da parte delle Autorità di vigilanza e controllo⁸⁸. L'art. 10, individua una serie di soggetti e di attività a carico dei quali sono posti soltanto obblighi di segnalazione di ipotetiche operazioni sospette, e non quelli di identificazione e registrazione⁸⁹.

L'art. 11 racchiude l'intera categoria degli intermediari finanziari⁹⁰ e degli altri soggetti che praticano attività finanziaria⁹¹. Per questi ultimi soggetti sono previsti gli obblighi di registrazione "mediata", nel senso che si

⁸⁸ L. CRISCUOLO, *op. cit.*, pp. 27 ss., *passim*.

⁸⁹ Nello specifico, sono: a) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; b) le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; c) le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; d) le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; e) le seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme; attività quali: commercio, esportazione ed importazione di oro per finalità industriali o di investimento per il quale è prevista una dichiarazione; fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza del Questore; fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza; esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla licenza del Questore. f) alle succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero; g) agli uffici della pubblica amministrazione.

⁹⁰ 1. *Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; d) le società di intermediazione mobiliare (SIM); e) le società di gestione del risparmio (SGR); f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB; m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB; n) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì: a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; b) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del TUB; c) i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del TUB; d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero.*

⁹¹ Comma 3. *Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono: a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g); c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.*

tratta di obblighi che non incomberanno direttamente sugli stessi, ma per mezzo della trasmissione dei dati raccolti dalla clientela all'intermediario finanziario⁹².

Il sesto comma prevede che le regole applicate dalle succursali di intermediari di Paesi terzi siano comunicate alle Autorità italiane di vigilanza, le quali andranno a verificarne la compatibilità. L'art. 12, come si accennava, tratta la categoria dei "*professionisti*": sono professionisti tutti coloro che sono iscritti all'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, all'albo dei dottori commercialisti e a quello dei consulenti del lavoro.

Differentemente dal Decreto n. 141/2006, l'art.12 si mette in luce per la scomparsa di quei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. In verità, si tratta di una eliminazione meramente fittizia, in quanto a detta categoria è riferito l'art. 13. Rientrano nella categoria dei professionisti, consulenti, periti ed altri soggetti esercenti l'attività tributaria. In tale categoria rientrano anche i notai e gli avvocati nel momento in cui, in nome e per conto della rispettiva clientela, compiono operazioni finanziarie o immobiliari, ovvero provvedono al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche, alla gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni, all'apertura o alla gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti correnti, all'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società, enti, *trust* o soggetti giuridici analoghi.

⁹² Per questi operatori valgono gli obblighi di identificazione, adeguata verifica, segnalazione di operazioni sospette, ma non di registrazione in AUI, che sarà fatta dagli intermediari proponenti entro 30 giorni dal ricevimento da parte di tali soggetti dei dati, che a loro volta essi potranno inviare entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal compimento dell'operazione con la clientela. Vedasi l'art. 36, IV del Decreto.

Nei confronti di costoro non si applicano gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, nel caso in cui le informazioni, oggetto della segnalazione, si riferiscano ad un cliente o siano ottenute durante l'attività di difesa o di rappresentanza dello stesso in un determinato procedimento giudiziario, ivi compresa la consulenza circa l'eventualità di intraprendere o resistere in un giudizio, o nel caso in cui tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Sono considerati professionisti anche coloro che prestano servizi relativi a società e *trust*. Oltre a ciò, il decreto fissa gli obblighi di adeguata verifica della clientela, nonché quelli di registrazione, da non applicarsi in relazione allo svolgimento della semplice attività di redazione o trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, da parte dei consulenti del lavoro.

Con riferimento a quanto appena menzionato, l'art. 13 contempla anche e la categoria dei revisori contabili, da intendersi anch'essi alla stregua dei professionisti i quali, tuttavia, vanno distinti in due sottogruppi: le società di revisione iscritte all'albo speciale tenuto dalla CONSOB (l'iscrizione a tale albo è prevista dall'art. 161 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) ed i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Tale differenziazione trova fondamento nel fatto che le società sono assoggettate all'attività di vigilanza e di controllo da parte della CONSOB, mentre, dall'altro lato, le persone fisiche sono poste sotto il controllo del Ministero di Grazia e Giustizia. Tali soggetti sono destinatari di obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni poco chiare, con l'esclusione, da parte di questi ultimi -così come per le altre categorie professionali- dell'eventualità che la loro opera sia connessa alla rappresentanza o alla difesa tecnica in un giudizio.

L'art. 14 del Capo III del decreto si pone come norma di chiusura. Esso è intitolato "*Altri soggetti*". E fa riferimento, fatte salve le categorie descritte nelle disposizioni precedenti, quegli operatori che esercitano attività legate al possesso di una determinata autorizzazione, di un'iscrizione ad un certo albo o registro, o di una licenza⁹³.

2.5 Gli obblighi in capo agli operatori

Non è sufficiente elencare i soggetti che l'ordinamento ammette e riconosce, ma è bene altresì che si comprenda quali siano le condotte penalmente rilevanti. La disciplina contempla gli obblighi posti a loro carico ed essi si concretano in obblighi di adeguata verifica della clientela; di registrazione e di segnalazione di eventuali operazioni sospette.

La disciplina degli obblighi di adeguata verifica della clientela rappresenta la parte di maggior rilievo della normativa in esame. Tale primo obbligo in capo all'operatore va a rafforzare e sostituire l'identificazione della clientela prevista nelle normative previgenti come presupposto di registrazione dei dati; ad essi sono poi correlati una serie di oneri per una più esatta individuazione dei clienti: in questo modo, si intensifica la mole di lavoro per gli operatori del settore, poiché occorre fornire la certezza dell'identità dei soggetti con i quali si intrattengono

⁹³ Le attività svolte possono essere così elencate: *a)* recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza del questore, ai sensi dell'art. 115 TULPS; *b)* custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 TULPS; *c)* trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 Giugno 1974, n. 298; *d)* gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni. Rientrano in tale categoria anche le case da gioco allestite a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro Internazionale, alle quali non si applicano le contravvenzioni all'esercizio di giochi d'azzardo, previste dal codice penale, durante il periodo di navigazione al di fuori del mare territoriale; *e)* offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; *f)* agenzia di affari in mediazione immobiliare, iscritte nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

rapporti di ordine economico-finanziario o ricadenti nelle altre ipotesi. Peraltro, tali oneri non riguardano la sola fase iniziale delle operazioni, - come era previsto nella normativa precedente, ma perdura per tutto il tempo dell'operazione⁹⁴.

Si è dinanzi ad un'attività prodromica, finalizzata a neutralizzare qualsivoglia tipologia di rischio, o meglio, cercare di valutarne la portata al fine di garantire un sistema più efficiente di prevenzione. Inoltre, come evidenziato dagli artt. 15-16-17 del testo in analisi, è opportuno verificare l'attività degli intermediari, in riferimento alle transazioni occasionali che superano l'importo di € 15.000,00 (euroquindicimila,00), in relazione ai casi sospetti di operazioni di riciclaggio o di finanziamento degli atti terroristici. In termini meramente pratici, non sembra che la previsione presenti dei margini di innovatività di rilievo.

L'art. 21 fissa l'obbligatorietà e la responsabilità a carico del cliente di fornire informazioni scritte, indicando il titolare effettivo del rapporto o dell'operazione. Mutuata dal Diritto dell'Unione Europea, è l'introduzione di un obbligo *ad hoc* di astenersi⁹⁵ dal realizzare l'operazione o dal dar seguito alla prestazione o il rapporto continuativo, nel caso non sia consentito effettuare una verifica adeguata circa l'identità del cliente o dei clienti di volta in volta coinvolti. Per quanto concerne l'art. 25, tale norma racchiude in sé le casistiche o le ipotesi di un'identificazione semplificata. Vengono identificati i casi nei quali i destinatari del decreto non sono tenuti ad applicare gli obblighi di

⁹⁴ E. FISICARO, *Antiriciclaggio e III direttiva UE: obbligo a carico dei professionisti, intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D. Lgs. 231/2007*, Milano, 2008, pp. 56 ss., *passim*.

⁹⁵ L'obbligo di astensione non vige qualora sussista un obbligo di Legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata o possa ostacolare le indagini, nonché per i notai, i liberi professionisti, i revisori contabili, i contabili esterni e i consulenti tributari nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario.

adeguata verifica della clientela a talune tipologie di clienti⁹⁶ e a certune tipologie di prodotti⁹⁷: in altri termini, gli operatori hanno l'obbligo di applicare, in presenza di tali clienti o prodotti, gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

L'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela è data dal richiamato art. 28, laddove vi sia un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché nelle specifiche ipotesi di operatività con i clienti fisicamente assenti, dei conti di corrispondenza con enti extracomunitari, delle operazioni e dei rapporti con persone politicamente esposte. Di fronte a tali tipologie operative è bene che siano assunte specifiche cautele e relative procedure interne.

Allo scopo di evitare la duplicazione delle procedure di adeguata verifica della clientela, le norme della Sezione V permettono ai soggetti obbligati di affidarsi all'identificazione ed alla verifica precedentemente praticata da soggetti terzi qualificati ed infatti coloro che ricorrono a terzi risultano

⁹⁶ Non sono applicate le procedure di adeguata verifica della clientela se il cliente è: a) uno degli intermediari indicati all'art. 11, I-II, b)-c); b) un intermediario finanziario soggetto alla Direttiva 2005/60/CEE; c) un intermediario finanziario di uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi; d) un Ufficio della Pubblica Amministrazione o un'Istituzione o un Organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al Trattato dell'Unione Europea, ai Trattati sulle Comunità Europee o al Diritto dell'Unione Europea derivato.

⁹⁷ In riferimento alle categorie di prodotti in presenza dei quali applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, l'articolo fa un dettagliato elenco: a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro; b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente; c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti; d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006; e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione Europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera *b*), della Direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all'art. 26.

destinatari diretti dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela⁹⁸.

Il secondo raggruppamento di obblighi è quello relativo alla registrazione. Si tratta di un'operazione tanto importante quanto delicata, cui il Legislatore fa estremo affidamento per il buon funzionamento del sistema (nello specifico: Capo II, Titolo II, artt. 36-40 del Decreto). L'art. 36 stabilisce che gli operatori sono obbligati alla conservazione dei documenti ed alla registrazione delle informazioni che hanno acquisito, allo scopo di assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela. A questa norma generale, segue l'art. 37, in cui il Legislatore esplicita che l'istituzione dell'archivio è obbligatoria e che esso deve essere informatico, pratico e dotato di procedure tali da consentirne l'immediata reperibilità delle informazioni. Recita, infatti, la norma: *“l'archivio deve essere formato e gestito in modo da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione”*⁹⁹.

Seguono, poi, gli artt. 38 e 39, in merito alle modalità di registrazione, laddove, si può evidenziare una maggiore flessibilità nel consentire a determinate categorie di operatori di tenere un registro cartaceo. Tale registro deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma degli operatori. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, privo di spazi bianchi ovvero abrasioni. I dati e le informazioni registrate debbono essere

⁹⁸ L'art. 30 del Decreto opera, nel dettaglio, l'elenco dei soggetti terzi ammessi dal Legislatore.

⁹⁹ Cfr. testo di Legge.

disponibili entro tre giorni dalla richiesta da parte delle Autorità¹⁰⁰. L'art. 40 del Decreto, stabilisce infine l'obbligatorietà di inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria i dati aggregati utili per lo svolgimento di studi ed analisi sulle realtà territoriali, con l'obiettivo di far emergere elementi utili per individuare quei fenomeni potenzialmente indicativi di riciclaggio. Quest'obbligo ricade sui soli intermediari finanziari, già tenuti a trasmettere a cadenza mensile "*dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività svolta*"¹⁰¹ dalla clientela.

L'ultima serie di obblighi degli operatori identificati quali soggetti che coadiuvano il processo di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, è data dalla segnalazione di operazioni sospette (vedasi artt. 41 ss. Decreto). L'adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette richiede garanzie di anonimato di chi compie la segnalazione che garantiscano tutela alla figura dell'intermediario e alla sua incolumità. Soprattutto in taluni territori, la diffusione di certune notizie è suscettibile di esporre gli operatori al rischio di ritorsioni; di qui, la necessità sempre più forte di operare nell'anonimato.

Il Decreto sottolinea che gli intermediari sono obbligati ad adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza riguardo l'identità delle persone che effettuano la segnalazione; gli investigatori omettano nella denuncia alla Magistratura, ogni indicazione e delle persone e dell'intermediario che hanno inviato la segnalazione; la Magistratura, per suo conto, potrà chiedere l'identità della persona e dell'intermediario segnalanti, previa presentazione di un decreto motivato; specifiche cautele sono previste, inoltre, relativamente alle ipotesi di sequestro di atti e documenti¹⁰². È altresì previsto un divieto per tutti i soggetti tenuti alle

¹⁰⁰ Si veda il testo di Legge per un ulteriore approfondimento.

¹⁰¹ Si veda il testo di Legge per una lettura più approfondita.

segnalazioni, di comunicare l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta: i soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al segnalato o a terzi l'avvenuta segnalazione ovvero che sia in corso una segnalazione di operazione sospetta o la probabilità di svolgimento di un'investigazione nell'ambito del riciclaggio o finanziamento del terrorismo, fatte salve talune eccezioni.

2.6 Tipologie di sanzioni ed Autorità competenti ad irrogarle

Il Titolo V del decreto in esame, si compone di tre Capi: il primo opera una ricognizione delle sanzioni penali; il secondo, invece, delle sanzioni amministrative; il terzo, infine, fissa le disposizioni finali. Tralasciando il Capo terzo, ci si avvia all'analisi dei primi due Capi.

Nel primo Capo sono disciplinate le sanzioni penali (artt. 55 ss.), con la precisazione che non è stato possibile depenalizzare una serie di condotte di limitata valenza strategica. Di contro, sono state aggravate le sanzioni penali nelle ipotesi di omesso controllo, generalmente avente rilievo solo amministrativo. Inoltre, non sono stati definiti in misura più puntuale i limiti edittali previsti per le violazioni delle limitazioni nelle modalità di pagamento e per le omesse segnalazioni di operazioni sospette.

Per ciò che riguarda le sanzioni di natura amministrativa, il Legislatore le raggruppa in tre articoli (artt. 56-57-58 del Decreto): l'art. 56 disciplina, nello specifico, le sanzioni per violazioni riferibili all'organizzazione amministrativa ed alle procedure di controllo interno; l'art. 57, di converso, presenta le sanzioni legate alle violazioni delle disposizioni adottate dalle Autorità e degli obblighi di registrazione e di segnalazione;

¹⁰² R. RAZZANTE, *Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio. D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, Padova, 2008, pp. 161 ss., *passim*.

infine, l'art. 58 determina le sanzioni per le violazioni delle misure ulteriori, previste dal Titolo III.

L'art. 60 pone l'accento sulle procedure relative all'irrogazione delle sanzioni amministrative. Anzitutto, è stabilito che siano la UIF, le Autorità di vigilanza di settore, le Amministrazioni interessate, la Guardia di Finanza e la DIA deputate all'accertamento delle violazioni delle disposizioni adottate dalle Autorità e degli obblighi di registrazione e segnalazione (art. 57), e le violazioni delle misure atte ad assolvere gli obblighi (art. 58). Accertate le violazioni e consentite nei 30 giorni successivi alla contestazione delle controdeduzioni delle parti, la sanzione viene irrogata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, udita la Commissione consultiva addetta alle infrazioni valutarie e di antiriciclaggio.

Il Ministero determina con decreto motivato l'importo pecuniario dovuto per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini. I dati di coloro che sono soggetti al provvedimento sanzionatorio e le loro informazioni sono trasferiti per via telematica e debbono essere conservati nel sistema dell'Unità di Informazione Finanziaria per dieci anni.

I provvedimenti con cui vengono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie sono comunicati alle Autorità di vigilanza, alla UIF e agli Ordini professionali, a seconda delle rispettive competenze¹⁰³.

¹⁰³ R. RAZZANTE, *op. cit.*, pp. 212 ss., *passim*.

Capitolo Terzo

DALLA PREVENZIONE ALLA REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO: ORGANI DI VIGILANZA E INVESTIGATIVI

3.1 Gli organi di vigilanza a livello sovranazionale

Gli organi di vigilanza internazionali sono quattro e, precisamente, GAFI¹⁰⁴; Moneyval; Gruppo Egmont; Financial Intelligence Unit (abbreviato con la sigla “*F.I.U.*”).

Il GAFI¹⁰⁵ o FATF¹⁰⁶ sorge per volontà dell’allora gruppo dei sette Paesi maggiormente industrializzati, il c.d. “*G7*”¹⁰⁷, che a Parigi, nel 1989, si diede appuntamento e decise di dare vita ad un’agenzia permanente indipendente deputata all’elaborazione delle misure di contrasto al riciclaggio indispensabili per tutti i Paesi cooperativi¹⁰⁸, adeguandole continuamente agli sviluppi delle tecniche di riciclaggio; al monitoraggio della legislazione dei Paesi, cooperativi e non¹⁰⁹, segnalando eventuali carenze nelle misure antiriciclaggio; all’incentivazione delle relazioni fra

¹⁰⁴ Si veda anche il primo Capitolo, in cui si è già parlato dell’attività del GAFI, sia pur da un’angolatura differente.

¹⁰⁵ Acronimo di “*Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale*”.

¹⁰⁶ Acronimo inglese di “*Financial Action Task Force on Money Laundering*” (sinonimico dell’italiano GAFI).

¹⁰⁷ I 7 erano: Canada, Francia, Giappone, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti.

¹⁰⁸ I Paesi che parteciparono subito all’agenzia furono, oltre ai sette “*grandi*”, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna, Svizzera, Svezia, Austria ed Australia.

¹⁰⁹ Il GAFI ovvero FATF tiene continuamente aggiornato l’elenco dei Paesi c.d. “*non cooperativi*”, di quei Paesi, cioè, che non hanno adottato provvedimenti ritenuti adeguati al contrasto del riciclaggio, consistenti principalmente in misure idonee alla registrazione ed identificazione delle operazioni finanziarie. L’Agenzia, però, esercita indirettamente una pressione fortissima su questi Paesi, in quanto l’inserimento nella lista dei Paesi non collaborativi comporta per questi diffidenza e difficoltà nelle transazioni finanziarie con il mondo bancario dei Paesi cooperativi.

i paesi cooperativi e quelli non cooperativi per cercare di diffondere quanto più possibile i provvedimenti di contrasto al riciclaggio¹¹⁰.

Tra le attività realizzate concretamente dall'agenzia sono da annoverarsi la presentazione di un rapporto annuale in merito alle specifiche problematiche relative all'antiriciclaggio. Il primo rapporto nel 1990 comprende la stesura di 40 Raccomandazioni¹¹¹ che spaziano dalla definizione del fenomeno di riciclaggio -ripresa da quella riportata nel testo della Convenzione di Vienna- alla dichiarata centralità del sistema finanziario nella prevenzione e nella repressione del riciclaggio stesso, passando per il tema della denuncia della vastità e pericolosità del fenomeno del riciclaggio anzidetto, sempre più strettamente correlato alla criminalità organizzata ed all'invito a rinsaldare la cooperazione internazionale tra i singoli Paesi, membri dell'organismo. Col passare dei decenni sono mutate le osservazioni e si è passati da previsioni generiche a sempre maggiori specificazioni¹¹². Tale documento, con buona probabilità costituisce il primo documento di carattere generale sovranazionale, riguardante le misure repressive e le strategie preventive in contrasto al riciclaggio.

Un altro compito precipuo del GAFI ovvero FATF è l'attuazione di una duplice procedura di valutazione della corretta applicazione -ad opera dei Paesi membri- delle varie Raccomandazioni, una sorta di '*doppio binario*'. La prima procedura consiste, infatti, nell'obbligo da parte di ogni Paese membro di fornire informazioni circa la propria situazione interna, mediante la compilazione annuale di un questionario standardizzato che consenta di valutare il grado di applicazione delle Raccomandazioni. La

¹¹⁰ M. ANGELINI, *op. cit.*, pp. 9 ss.

¹¹¹ www.fatf-gafi.org consultato in data 3 Novembre 2020.

¹¹² L. FEROLA, *Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale*, Milano, 2005, p. 24, *passim*.

seconda procedura, di contro, consiste nella previsione di vere e proprie ispezioni, effettuate da un gruppo di esperti dell'agenzia medesima, scelti nel settore giuridico, finanziario ed operativo.

Sulla scorta di queste indagini, viene redatto un rapporto su cui si valuta il grado di attuazione delle Raccomandazioni¹¹³. All'indomani dell'11 Settembre 2001, i membri del GAFI ovvero FATF hanno stilato 9 nuove Raccomandazioni, altrimenti note come "*Raccomandazioni Speciali*". Queste ultime, a differenza delle 40 Raccomandazioni volte al contrasto del riciclaggio di denaro sporco, si indirizzano verso il contrasto ai fenomeni di contrasto del finanziamento del terrorismo. È stata data, inoltre, una ampia responsabilità al Fondo Monetario Internazionale ed alla Banca Mondiale: le predette istituzioni, difatti, possono assicurare la più ampia e uniforme applicazione delle Raccomandazioni¹¹⁴, a differenza del GAFI ovvero FATF, ove la partecipazione è su base volontaria¹¹⁵.

MONEYVAL è un organismo di monitoraggio permanente che il Consiglio d'Europa ha creato dalle ceneri dell'ex "*PC-R-EV*"¹¹⁶ nel 1997. Le finalità perseguite sono la valutazione del rispetto dei principali *standard* internazionali di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento di terrorismo e l'efficacia dell'attuazione degli stessi, oltre alla formulazione di Raccomandazioni alle varie autorità di ciascuna Nazione circa i necessari miglioramenti ai rispettivi sistemi. Mediante un processo dinamico di reciproche valutazioni, revisioni tra soggetti giuridici ed economici e *follow-up* regolare dei suoi rapporti. In sintesi, MONEYVAL

¹¹³A. SCIALOJA - M. LEMBO, *op. cit.*, p. 47.

¹¹⁴ Si dica che le Raccomandazioni sono state riviste per la prima volta nel mese di Giugno 2003 (le c.d. "*Revised Recommendations*"); in seguito, è stata preparata una "*metodologia rivista*" nell'annualità successiva.

¹¹⁵ M. ARNONE, *Programmi internazionali anti-riciclaggio: supervisione globale e situazione italiana*, in M. ARNONE - S. GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2011, p. 21.

¹¹⁶ Quello che, in buona sostanza, è divenuto il "*Comitato di Esperti per la Valutazione delle Misure Antiriciclaggio e il Finanziamento del Terrorismo*" ovvero "*MONEYVAL*".

tende al miglioramento delle capacità delle singole autorità nazionali per combattere il riciclaggio di denaro e beni sporchi ed il finanziamento del terrorismo in modo più capillare ed efficace. Sostanzialmente, una formula sovranazionale per ogni Paese¹¹⁷.

L'azione di MONEYVAL è stabilita dalle disposizioni generali della Risoluzione Res (2005) 47 sui comitati e gli organi subordinati, i loro termini di riferimento e metodi di lavoro. In sede di riunione, il 13 Ottobre 2010, il Comitato dei Ministri ha adottato la Risoluzione CM/Res (2010) 12 sullo statuto del Comitato di esperti sulla valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. A decorrere dal 1 ° Gennaio 2011, detto Statuto ha elevato MONEYVAL ad un meccanismo di monitoraggio indipendente in seno al Consiglio d'Europa che risponde direttamente al Comitato dei Ministri. Lo Statuto MONEYVAL ha subito un'ulteriore modifica nel 2013 con la Risoluzione CM / Res (2013) 13, e nel 2017 con la Risoluzione CM / Res (2017) 19¹¹⁸.

Al GAFI e MONEYVAL seguono, quasi di pari passo, il Gruppo EGMONT e le FIU (note anche, in lingua italiana, con la denominazione di “*Unità di Informazione Finanziaria*”). Il Gruppo EGMONT, sotto il profilo internazionale, è deputato all'attuazione delle risoluzioni e dichiarazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, della Task Force di azione finanziaria (GAFI ovvero FATF) e dei Ministri delle Finanze del G20 (già G7). Il suo ruolo è, anche quello di contribuire ad un miglioramento del servizio delle varie FIU, facendo meglio capire i rischi ML/TF tra i suoi *stakeholder*.

EGMONT, gioca un ruolo sovranazionale di primissimo piano, in particolare è da considerare l'attuazione AML/CFT e le conseguenti

¹¹⁷ <https://www.coe.int/en/web/moneyval/> consultato in data 5 Novembre 2020, *passim*.

¹¹⁸ *Ibidem, passim*.

riforme, essendo tale Gruppo lo strumento operativo dell'apparato AML/CFT nel campo internazionale delle politiche economiche. Per ciò che concerne l'*intelligence finanziaria*, EGMONT si sforza continuamente di contrastare il riciclaggio di beni e denaro di dubbia provenienza ed il ML/TF.

Le “Unità di informazione finanziaria” ovvero “FIU” di tutto il mondo sono tenute dagli *standard* internazionali AML/CFT allo scambio di informazioni ed all'impegno nella cooperazione internazionale. Il Gruppo EGMONT, perciò, funge da collante in queste attività di prevenzione e di attacco¹¹⁹. Il ruolo che il Gruppo ricopre¹²⁰ si attua attraverso un'organizzazione interna che ha al vertice un ufficio di presidenza, supportato da due figure vicarie che suppliscono -laddove occorra- il Presidente.

Si può affermare, quindi, che il Comitato -articolato nelle varie regioni ed aree di afferenza- attua quanto il Gruppo rileva, lavorando in sinergia coi gabinetti di presidenza e vicepresidenza. Più nel dettaglio, il Comitato è composto di membri permanenti e regionali¹²¹. A presiedere il Comitato è lo stesso Presidente del Gruppo con l'ausilio dei due Vice-Presidenti; seguono i Presidenti dei quattro gruppi di lavoro, rappresentanti regionali di America settentrionale e meridionale, Asia e Pacifico, Africa orientale e meridionale, Eurasia, Europa I, Europa II, Medio Oriente e Nord Africa, Africa occidentale e centrale, un rappresentante dell'ospite del sito web Egmont Secure (FinCEN, USA)¹²².

¹¹⁹ <https://egmontgroup.org> consultato in data 6 Novembre 2020, *passim*.

¹²⁰ Rappresentanze di circa 166 Paesi, suddivisi per aree di influenza e raggi d'azione.

¹²¹ Questi ultimi geograficamente ed economicamente rappresentativi.

¹²² <https://egmontgroup.org/en/content/egmont-committee> consultato in data 7 Novembre 2020, *passim*.

Un ruolo intermedio, ma non di secondo piano, è quello della Segreteria esecutiva del Gruppo, dal 2007 fisicamente operante in Canada; si tratta di una sorta di ufficio di smistamento e disbrigo effettivo delle varie azioni del Gruppo, riferimento di ciascun membro.

Le FIU percorrono un tratto parallelo con EGMONT e sono strettamente connesse con il GAFI. L' "UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA".¹²³- non sono sedi secondarie di EGMONT o del GAFI, ma costituiscono un polo a supporto di ogni Paese per informare gli organismi sovranazionali, allo scopo di segnalare operazioni sospette; di fornire ulteriori informazioni rilevanti per il riciclaggio di denaro, i reati ad esso associati, il finanziamento del terrorismo e di diffondere alle competenti Autorità i risultati delle analisi condotte¹²⁴.

Le unità al suo interno sono giudiziaria, di polizia, amministrativa ed ibrida. La prima categoria è fissata in seno al ramo giudiziario ove si raccolgono le informazioni anche anonime di attività finanziarie sospette al fine del loro recepimento da parte delle agenzie investigative del Paese, per consentire un più efficace intervento dell'Autorità Giudiziaria per l'emanazione di provvedimenti di sequestro di fondi, congelamento di conti, conduzione di interrogatori, detenzione di persone, esecuzione di perquisizioni e così via. La seconda categoria, denominata anche "*Law Enforcement Model*", va ad incrementare misure antiriciclaggio unitamente ai sistemi di applicazione della Legge già esistenti, supportando Forze dell'Ordine e la Magistratura ordinaria attraverso la creazione e l'impegno di autorità giurisdizionali concorrenti o soggetti chiamati ad investigare sul fenomeno del riciclaggio di denaro. Il terzo modello FIU, altrimenti noto come "*Modello amministrativo*", è considerato alla stregua di "*un'autorità amministrativa centralizzata*,

¹²³ Inglese o italiano.

¹²⁴ <https://egmontgroup.org/en/content/financial-intelligence-units-fius> consultato in data 7 Novembre 2020, *passim*.

indipendente, che riceve ed elabora le informazioni dal settore finanziario e trasmette le divulgazioni alle autorità giudiziarie o di polizia per l'azione penale. Funziona come un 'cuscinetto' tra le comunità finanziarie e le forze dell'ordine"¹²⁵. L'ultima categoria, infine, è la c.d. "ibrida": è un modello specifico che opera quale intermediario tra le autorità giudiziarie e di contrasto; esso svolge compiti che riguardano almeno due delle tre categorie innanzi analizzate¹²⁶.

3.2 Gli organi di vigilanza a livello europeo

Per individuare l'operatività del Comitato Europeo antiriciclaggio e della Piattaforma FIU è bene tenere a mente o avere presenti la quarta e la quinta Direttiva UE¹²⁷.

La Commissione Europea, tra i vari compiti istituzionali annovera anche quello di presiedere il Comitato antiriciclaggio. Detto Comitato, la cui composizione è data dalle varie delegazioni di ciascuno Stato membro, in forza del dettato della quinta Direttiva¹²⁸, deve assistere la Commissione nel predisporre regole attuative ed iniziative per applicare regole comuni ai singoli membri; in seno al Comitato medesimo, si attua il coordinamento tra gli Stati aderenti all'Unione per partecipare ai lavori del GAFI/FATF¹²⁹. Per quanto concerne la partecipazione italiana a tale organismo, essa si compone del Ministro dell'Economia e delle Finanze

¹²⁵ <https://egmontgroup.org/en/content/financial-intelligence-units-fius> consultato in data 7 Novembre 2020.

¹²⁶ *Ibidem, passim.*

¹²⁷ Vedasi anche, a tal proposito, il primo Capitolo.

¹²⁸ Cfr. *ut supra*.

¹²⁹ <https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/organizzazione-internazionale/index.html#organismi-UE> consultato in data 10 Novembre 2020, *passim*.

della Repubblica, ed è formata da esperti della materia, nominati dal Governo su indicazione ministeriale¹³⁰.

La piattaforma è presieduta dalla Commissione europea ed i vari delle FIU nazionali; dall'anno 2006, essa opera sotto forma di gruppo informale di confronto e coordinamento tra le singole FIU di ogni Stato membro UE¹³¹. La quarta Direttiva è da considerarsi il riferimento normativo della Piattaforma, laddove si assegna alla stessa “*un esteso mandato per il recepimento e l'attuazione delle regole europee di interesse delle FIU*”¹³².

Il compito della piattaforma è lo sviluppo delle forme e degli strumenti della collaborazione tra le FIU di ciascuna Nazione europea, nel definire i criteri volti ad individuare operazioni sospette c.d. “*cross-border*”, oltre che nel coordinare e promuovere analisi congiunte. Si noti anche il coinvolgimento della stessa in quella che è la c.d. “*governance*” di FIU.net¹³³.

Di assoluta importanza risulta il Rapporto, del 24 Luglio 2019, in cui si riportano i caratteri delle attività e della fattiva interazione delle varie FIU e, segnatamente, con riferimento al c.d. “*Meccanismo europeo di supporto e coordinamento*”, in ossequio al dettato della quinta Direttiva in tema di antiriciclaggio¹³⁴.

¹³⁰ *Ibidem, passim.*

¹³¹ *Ibidem, passim.*

¹³² *Ibidem.*

¹³³ *Ibidem, passim.*

¹³⁴ *Ibidem, passim.*

3.3 Gli organi di vigilanza a livello nazionale

Si è già parlato delle operazioni di ordine generico per prevenire il riciclo di denaro e beni di incerta provenienza. Nel rispetto delle normative sovranazionali, la legislazione si è evoluta con il D. Lgs. n. 231/2007, di recepimento delle Direttive europee n. 2005/60/CE, n. 2015/849/UE e n. 2018/843/UE, e per contrastare il finanziamento di terrorismo ed armi il D. Lgs. n. 125/2019¹³⁵, di recepimento della quinta Direttiva¹³⁶.

Il D. Lgs. n. 231/2007 individua, all'art. 2, i casi in cui un'azione, commessa intenzionalmente configuri un'ipotesi riconducibile al fenomeno del riciclaggio. Il decreto non definisce il reato di riciclaggio, ma solo le azioni che potrebbero essere ricondotte alla fattispecie.

Le ipotesi previste sono quattro:

- a) la conversione o il trasferimento di beni provenienti da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, effettuati pur conoscendo la loro *provenienza, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni stessi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività ad evitare le conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni, provenienti da attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, o dei diritti sugli stessi beni, effettuati pur conoscendo la loro provenienza;*
- c) *l'acquisto, la detenzione o l'impiego di beni, pur sapendo, al momento della loro ricezione, che tali beni provengano da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*

¹³⁵ <https://uif.bancaditalia.it/sistema-antiriciclaggio/ordinamento> consultato in data 12 Novembre 2020.

¹³⁶ Direttiva n. 2018/843/UE. Ulteriori modifiche al regime dell'utilizzo del contante sono state apportate dal D. L. del 26 Ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. del 19 Dicembre 2019, n. 157.

d) *la partecipazione ad una delle attività appena esposte, l'associazione per la commissione di tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.*

In riferimento alla lettera a), la prima parte ripete quanto già previsto dall'art. 648 *bis* C.P. (rubricato "*conversione, trasferimento*"); nella seconda parte, tratta di una fattispecie differente dal riciclaggio, poiché "*aiutare chiunque sia coinvolto*", costituisce favoreggiamento personale, ex art. 378 C.P. Nel sistema del D. Lgs. n. 231/2007, l'attività di favoreggiamento viene considerata come riciclaggio e, perciò, va segnalata. Alla lettera c) viene fatta rientrare nella definizione di riciclaggio l'attività di ricettazione, prevista dall'art. 648 C.P., e, infine, alla lettera d), si dice che costituisce riciclaggio, oltre che la partecipazione ad una condotta di cui alle lettere precedenti e, quindi, il concorso (art. 110 C.P.), anche l'associazione per commettere tale atto e, quindi, l'associazione per delinquere (art. 416 C.P.).

In conclusione, la definizione di riciclaggio, che nella versione precedente della normativa si limitava a quella prevista dal Codice Penale, è stata ampliata per comprendervi anche le attività di favoreggiamento, ricettazione, concorso e associazione per delinquere. La norma parla genericamente di beni, con una formulazione forse non del tutto esaustiva, quantomeno se paragonata a quella dell'art. 648 *bis* C.P. Inoltre, la definizione dell'art. 2, a differenza della disciplina penalistica del dettato codicistico, introduce il concetto di autoriciclaggio, in quanto prevede che anche la partecipazione all'attività criminosa sia da considerarsi riciclaggio. Il motivo deve cercarsi nell'intento del Decreto ed è di tenere sotto controllo le attività illecite per evitare danni al sistema economico e finanziario nazionale, comunitario ed internazionale. Una determinata attività, pur non rilevando penalmente, comunque può consistere in una condotta dannosa e dunque deve essere controllata e bloccata.

Il comportamento scorretto non potrà essere imputato penalmente, tuttavia resteranno le responsabilità di chi non abbia segnalato le operazioni sospette in base all'errato presupposto che non rientrassero nella fattispecie di riciclaggio. Il decreto, inoltre, quando fa riferimento al reato presupposto, non distingue la natura dolosa o colposa dello stesso, comprendendo dunque ogni condotta e ampliandone notevolmente la portata rispetto al codice penale¹³⁷. L'articolo fornisce non solo una definizione di riciclaggio, ma anche, come vuole l'ambivalenza della direttiva europea, una definizione di finanziamento del terrorismo¹³⁸. Non viene, quindi, contrastato solo il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose ma anche quelle azioni di raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo¹³⁹. L'articolo in esame, infine, si chiude, indicando l'obiettivo del provvedimento ovvero la protezione dell'integrità dei sistemi finanziario ed economico e, in via indiretta, la protezione della stabilità degli stessi¹⁴⁰.

L'art. 3¹⁴¹ del decreto enuncia le c.d. "linee guida" dell'azione dei regolatori sul sistema, attraverso la previsione dei principi di comportamento antiriciclaggio ai soggetti

¹³⁷ C. RUGGIERO, *op. cit.*, pp. 68 ss., *passim*.

¹³⁸ Detto reato è costituito da qualunque attività mirata, attraverso qualsiasi mezzo, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche realizzati in qualunque modo e destinati ad essere utilizzati, totalmente o solo in parte, per il compimento di uno o più delitti con sfondo terroristico o comunque diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal Codice Penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti *ut supra*.

¹³⁹ Il collegamento tra riciclaggio e finanziamento del terrorismo nasce a seguito degli attentati terroristici dell'11 Settembre 2001 contro le Torri Gemelle di New York. Le indagini rilevarono che i terroristi si erano finanziati grazie al riciclaggio. Da quel momento il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è diventato una priorità per tutto il sistema internazionale. Si consiglia, a tal proposito, R. RAZZANTE, *Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio. D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*, Padova, 2008, p. 15 ss., *passim*.

¹⁴⁰ R. DANОВI, *La nuova normativa antiriciclaggio e obblighi per i professionisti*, in R. DANОВI (a cura di), *La nuova normativa antiriciclaggio e le professioni*, Milano, 2008, p. 13.

¹⁴¹ «1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.

obbligati. Tutta la regolamentazione antiriciclaggio, dal 1991 in poi, è basata sul concetto della c.d. “*collaborazione attiva*” da parte degli intermediari (ribadito nella terza Direttiva UE), cioè di quei comportamenti volti ad individuare e segnalare alle autorità competenti i possibili casi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che dovessero rilevare nel corso della loro ordinaria attività professionale. I soggetti destinatari delle disposizioni, quindi, non devono solo assicurare la corretta gestione e la disponibilità di accesso ai documenti relativi alle operazioni, per agevolare l’attività degli organismi investigativi; ma sono chiamati anche ad operare consapevolmente affinché preservino la gestione della loro attività dai rischi di coinvolgimento nelle attività criminali¹⁴².

Collaborazione attiva, che naturalmente non deve portare l’intermediario a compiere alcuna attività, poiché deve adempiere agli obblighi imposti avendo riguardo esclusivamente alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale.

Viene, inoltre, garantita una differente modulazione degli obblighi imposti in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché in relazione alla peculiarità dei soggetti obbligati e dell’attività da questi svolta. Questa è un’altra importante novità apportata: si fa riferimento al concetto di approccio basato sul rischio (la c.d. “*risk based approach*”), che consiste nell’obbligo di graduare sia l’attività di verifica della clientela che quelle connesse, calibrandole in base al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o transazione di cui trattasi. Tale principio

2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
4. L’applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa».

¹⁴² R. RAZZANTE, *op. cit.*, p. 18.

comporta maggiori margini di flessibilità nell'applicazione della disciplina rispetto al passato e maggiore responsabilità degli operatori¹⁴³.

È chiaro quindi che l'obbligo di collaborazione attiva e il concetto di approccio basato sul rischio sono legati indissolubilmente alla conoscenza approfondita del cliente. Tale criterio fa leva sulle capacità professionali dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio nel conoscere e valutare i propri clienti e sulla loro attitudine a cogliere eventuali elementi di anomalia nelle operazioni richieste dagli utenti¹⁴⁴.

3.4 Repressione al fenomeno del riciclaggio

Così come accade per gli organi di vigilanza, anche gli organi investigativi e repressivi hanno connotazione internazionale, europea e nazionale. Questi ultimi vengono “attivati” dai primi per tutte quelle attività sospette risultate meritevoli di ulteriore investigazione, approfondimento e nel caso repressione secondo quanto stabilito dalla legge.

Per quanto concerne l'area internazionale, l'INTERPOL ovvero “*Ufficio Internazionale di Polizia*”. Le Forze di Polizia di tutto il mondo aderiscono nella quasi totalità a questo organismo. Non si tratta di considerarlo alla stregua di una ‘*governance delle governance*’, in quanto INTERPOL vuole assicurare un'attività di indagine, ricerca, prevenzione e *network* contro i vari tipi di crimine e, conseguentemente, anche contro il riciclaggio ed il finanziamento di cellule terroristiche internazionali per ogni Paese che opta per la partecipazione attiva all'organismo stesso. In definitiva l'INTERPOL costituisce un organo di raccordo e

¹⁴³ L. CRISCUOLO, *La normativa antiriciclaggio in Italia a seguito del recepimento della III direttiva comunitaria*, in E. CAPPA – U. MORERA (a cura di), *Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette*, Bologna, 2008, p.20.

¹⁴⁴ R. RAZZANTE, *op. cit.*, p.20.

integrazione di tutte le forze di polizia mondiali, acquisendo da queste ultimi elementi informativi, metodologie investigative e dati che analizza, categorizza e rende disponibili per una più efficace risoluzione di indagini complesse e internazionali.

Sorta nel 1999 e con sede a l'Aja, EUROPOL¹⁴⁵, col suo migliaio abbondante di dipendenti circa, è un'agenzia di contrasto dell'Unione Europea. Costituisce un organo molto simile all'INTERPOL per finalità e scopi ma con area operativa nella comunità europea. Tre sono, principalmente, i suoi rami d'azione: operare come sostegno alle operazioni sul campo delle forze di contrasto; operare come centro di scambio di informazioni sulle attività criminali; operare come centro di competenze in materia di contrasto. Ogni Paese membro dell'Unione Europea dispone una succursale della sede centrale olandese¹⁴⁶.

Per quanto riguarda invece la situazione italiana, uno degli organi più importanti a livello nazionale è il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV, settore *ad hoc* del Corpo della Guardia di Finanza. Essa compie un servizio nel campo della lotta al riciclaggio e nella veste di corpo investigativo di polizia, e nella veste di organo amministrativo per il controllo dell'intermediazione finanziaria, parimenti alla Banca d'Italia ed alla DIA. Nell'esercizio della propria attività, si avvale di ogni facoltà e potere consentito dalla Legge italiana circa la disciplina fiscale e valutaria¹⁴⁷.

La DIA, altrimenti nota come “*Direzione Investigativa Antimafia*”, è un organismo investigativo specializzato, a composizione interforze, competente su tutto il territorio italiano. Istituito nell'ambito del

¹⁴⁵ Sigla di “*Ufficio Europeo di Polizia*”.

¹⁴⁶ https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_it consultato in data 28 Novembre 2020, *passim*.

¹⁴⁷ <https://uif.bancaditalia.it/sistemaantiriciclaggio/ordinamentoitaliano> consultato in data 25 Novembre 2020, *passim*.

Dipartimento della pubblica sicurezza del Viminale -mediante la L. n. 410/1991- si occupa esclusivamente di garantire lo svolgimento, in maniera coordinata, delle varie attività d'investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, tra cui anche quelle legate al riciclaggio di beni illeciti e di finanziamento di azioni terroristiche¹⁴⁸.

Tutto questo si può evincere dalla disanima del Capo II del precedente Decreto che è dedicato all'individuazione delle Autorità ed alla descrizione tassativa dei loro compiti e delle loro competenze nella repressione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tale decreto legislativo dà un'importanza particolare alla collaborazione tra le diverse Autorità, anche attraverso l'azione del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).

Queste disposizioni non solo rappresentano un puntuale recepimento della direttiva comunitaria, ma accolgono altresì le indicazioni del Fondo monetario internazionale che ha sottolineato la necessità di un sistema di vigilanza basato sull'efficienza di coordinamento e collaborazione, allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e per assicurare un controllo omogeneo di tutti i soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio¹⁴⁹.

L'art. 5 è dedicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale organo dell'Esecutivo che favorisce la collaborazione tra Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Autorità di vigilanza del settore, ordini professionali, DIA ("*Direzione Investigativa Antimafia*") e Guardia di Finanza, è il primo e principale responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di

¹⁴⁸ *Ibidem, passim.*

¹⁴⁹ R. RAZZANTE, *op. cit.*, p.25.

attività illecite o terroristiche. A tal proposito, il Ministero si avvale della collaborazione del Comitato di sicurezza, istituito presso il Ministero medesimo. Un tempo, invece, ci si serviva di tale Comitato solo per l'attività di contrasto ai fenomeni di finanziamento del terrorismo; con l'entrata in vigore del Decreto in analisi, il Ministero segue con maggiore attenzione le politiche di prevenzione in chiave di antiriciclaggio¹⁵⁰.

Il Comitato per la Sicurezza Finanziaria ovvero CSF, dal canto suo, si occupa della funzione di analisi e coordinamento in materia di prevenzione all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Allo scadere del 30 Maggio di ogni annualità fiscale, il Comitato presenta al Ministero una relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e le eventuali proposte dirette a renderla più incisiva. Perciò, è stabilito che, a decorrere dal 30 Marzo di ogni anno, UIF, Autorità di Vigilanza di Settore, Guardia di Finanza e DIA debbano fornire dati statistici ed informazioni circa le attività rispettivamente svolte, da riferirsi all'anno appena trascorso¹⁵¹.

Il Comitato formula pareri, se richiesti, e fornisce consulenza al Ministero sulla materia contenuta nel Decreto quivi affrontato. Nel caso vi fosse necessità di acquisire elementi informativi e pareri, la presidenza del Comitato può invitare alle riunioni dello stesso anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria. Il Ministero, infine, è individuato dalla normativa quale referente nella specifica materia per i rapporti internazionali. A tal fine,

¹⁵⁰ B. BURATTI, *Segnalazioni sospette e investigazioni*, in R. DANOVI (a cura di), *La nuova normativa antiriciclaggio e le professioni*, Milano, 2008, p. 92.

¹⁵¹ Tale genere di informazioni riguarda il numero di segnalazioni di operazioni sospette che sono state inviate alla UIF e il conseguente esito delle segnalazioni, il numero di casi investigati, il numero di soggetti sottoposti alle indagini, il numero di persone condannate, anche temporaneamente, per reati di riciclaggio, di impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati.

cura i rapporti con gli organismi sovranazionali deputati a stabilire le politiche e a definire gli *standard*, assicurando l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia agli organismi predetti¹⁵². L'opera di prevenzione si basa su una cooperazione tra autorità amministrative, giudiziarie, investigatori ed operatori in generale.

L'art. 6 del Decreto tratta il ruolo chiave esercitato dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che, per certi versi, è andata a rimpiazzare l'Ufficio Italiano Cambi¹⁵³. La UIF, sebbene è allocata all'interno della Banca d'Italia, esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza rispetto ad essa. La responsabilità della sua gestione è di competenza del Direttore, nominato dal Direttorio della Banca d'Italia su proposta del Governatore, con un mandato di 5 anni rinnovabile una sola volta. Al Direttore della UIF compete, per tramite del Ministero, di trasmettere annualmente alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta unitamente ad una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF¹⁵⁴.

Sorgendo dalle ceneri del soppresso UIC, la UIF è da considerarsi la struttura centrale nazionale incaricata dell'analisi dei flussi finanziari per l'individuazione e la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio di denaro sporco o di finanziamento del terrorismo. Essa riceve le segnalazioni di

¹⁵² C. RUGGIERO, *op. cit.*, pp. 85 ss., *passim*.

¹⁵³ In relazione al ruolo dell'Ufficio Italiano Cambi (nel testo ed in nota abbreviato "UIC"), è necessario evidenziare che il combinato disposto degli artt. 6 e 62 del D. Lgs. 231/2007 ha previsto: il trasferimento alla Banca d'Italia dal 1° Gennaio 2008 delle competenze e dei poteri fino a quel momento attribuiti all'UIC in materia di riciclaggio, usura e vigilanza degli intermediari finanziari; l'istituzione di un nuovo organismo deputato a svolgere, in sostituzione del soppresso UIC e nel rispetto delle garanzie di indipendenza e autonomia, le funzioni di "Unità di Informazione Finanziaria", in linea con il quadro normativo internazionale. In particolare, la UIF assolve a tutti i compiti in materia di segnalazione di operazioni sospette e di contrasto al terrorismo sotto il profilo finanziario in precedenza già affidati all'UIC. Di converso, sono passate direttamente alla Banca d'Italia le attribuzioni già dell'UIC di vigilanza connessa alla gestione degli elenchi degli intermediari finanziari, degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi. Vedasi, a tal proposito, B. BURATTI, *op. cit.*, p. 93, nota 15.

¹⁵⁴ E. FISICARO, *op. cit.*, pp. 203ss..

operazioni sospette dai soggetti obbligati, ne effettua l'analisi finanziaria, inoltre, ha la facoltà di richiedere ai medesimi ulteriori dati e informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, allo scopo di stabilire se la segnalazione debba poi proseguire il suo corso presso gli organi investigativi. Una novità, rispetto alla precedente normativa è costituita dalla possibilità per la UIF di avvalersi dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe tributaria.

La UIF svolge, quindi, una funzione di collettore tra il sistema di soggetti su cui grava l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e il sistema delle Autorità. Infine, essa ha la facoltà di sospendere, anche su richiesta del Nucleo di Polizia Valutaria, della DIA e dell'Autorità giudiziaria, operazioni che facciano sospettare riciclaggio o finanziamento del terrorismo, per un massimo di cinque giorni lavorativi (rispetto alle 48 ore della precedente previsione normativa), informandone i predetti organi e sempre che tale sospensione non pregiudichi il corso delle indagini¹⁵⁵.

L'art. 7 del Decreto, poi, delinea le Autorità di vigilanza del settore: la Banca d'Italia e la Consob. Dette autorità sono chiamate al vigilare e a far rispettare ai vari consociati gli obblighi antiriciclaggio. Operando d'intesa, queste possono emanare disposizioni riguardo alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, come l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire la consultazione e l'opera degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria e delle società di revisione iscritte all'albo speciale, ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Mentre per le società fiduciarie di cui alla Legge del 23

¹⁵⁵ C. RUGGIERO, *op. cit.*, pp. 86 ss.

Novembre 1939, n. 1966, dette disposizioni sono emanate esclusivamente dalla Banca d'Italia¹⁵⁶.

L'art. 8.I statuisce che il Ministero vigili sui collegi e sugli ordini professionali competenti. Questi ultimi, di conseguenza, vigilano e controllano l'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti nei loro albi, collaborano con la UIF, informandola di eventuali omissioni di segnalazioni e svolgono attività di formazione del personale in tema di antiriciclaggio. Il secondo comma, di converso, definisce il ruolo delle forze di polizia, in particolare le competenze della Guardia di Finanza e della DIA.

Come nella versione previgente delle norme, essi compiono approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse, dopo l'effettuazione dell'analisi finanziaria, dalla UIF, usufruendo anche dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria. Questo serve per verificare se a monte delle relative transazioni si celino beni di origine illecita.

Tali attività di indagine vengono sviluppate sul piano amministrativo, salvo successivo interesse della competente Autorità giudiziaria in caso di emersione di profili di natura penale. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria¹⁵⁷ delle Fiamme Gialle si occupa della prevenzione, dell'accertamento e della repressione dell'immissione di denaro sporco nei circuiti legali dell'economia e dei fenomeni di finanziamento del terrorismo. Inoltre, svolge ispezioni antiriciclaggio, che si sostanziano in controlli, principalmente su base documentale, nei confronti di

¹⁵⁶ R. RAZZANTE, *op. cit.*, p. 38.

¹⁵⁷ Abbreviato in "NSPI".

determinate categorie di soggetti obbligati all'osservanza della normativa antiriciclaggio.

La DIA è, invece, un organismo investigativo specializzato, con il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, in tutte le sue espressioni e connessioni, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di associazione di tipo mafioso o, comunque, ricollegabili all'associazione medesima. Nel sistema di prevenzione antiriciclaggio compete alla DIA l'approfondimento delle sole segnalazioni di operazioni riferibili direttamente o indirettamente a contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso. Per tutte le altre segnalazioni sospette, gli approfondimenti e le connesse investigazioni sono operati dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza¹⁵⁸.

L'art. 9 tratta della collaborazione e delle opportune modalità di scambio di informazioni tra Autorità e Forze di Polizia. La normativa in esame prevede che il segreto d'ufficio copra tutte le informazioni possedute dalla UIF, dalle Autorità di vigilanza di settore, dalle amministrazioni interessate e dagli ordini professionali, anche nei confronti della Pubblica amministrazione. Se le informazioni richieste sono necessarie per indagini e procedimenti riguardanti violazioni sanzionate penalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007, il segreto d'ufficio non può essere opposto all'autorità giudiziaria.

Al fine di facilitare le attività per l'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di Finanza e con la DIA protocolli d'intesa, nei quali sono previste le

¹⁵⁸ B. BURATTI, *op. cit.*, p. 96.

procedure e le condizioni da rispettare nello scambio di dati ed informazioni di polizia, anche con analoghi organismi esteri ed internazionali, sempre a condizione che sia rispettata la reciprocità ed in deroga del segreto d'ufficio. Sono chiamate, inoltre, alla collaborazione con la UIF le amministrazioni interessate e gli ordini professionali. Infatti, le Autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli ordini professionali informano la UIF di casi od ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette o comunque di ogni fatto ritenuto correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti di intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili e i c.d. “*altri soggetti*”, destinatari degli obblighi antiriciclaggio, che svolgono attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri.

Il comma 7 prevede che, nel caso sussista motivo fondato per ritenere che, attraverso operazioni effettuate presso intermediari, siano avvenuti riciclaggio o impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza criminosa, l'autorità giudiziaria informa l'autorità di vigilanza competente e la UIF. Successivamente, queste ultime rendono edotta l'autorità giudiziaria delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati¹⁵⁹.

In sintesi, presso la sede della Banca d'Italia, l'UIF italiana ricopre un ruolo di primo piano in termini di autonomia e di indipendenza. L'UIF è una sorta di *banca dati* di tutte le notizie e le informazioni che in via più o meno riservata giungono circa questioni economico-finanziarie e, conseguentemente, anche riguardo il riciclaggio ed il finanziamento di atti terroristici. Di qui si ha la prima setacciatura: le informazioni vengono passate a chi di competenza e prendono percorsi *intra et extra moenia*; in

¹⁵⁹ E. FISICARO, *op. cit.*, pp. 211 ss.

altri termini, le autorità italiane, mediante le varie ramificazioni, stabiliscono ciò che può interessare anche l'area sovranazionale.

La UIF è il primo gradino che può condurre fuori dei confini italiani ed eventualmente europei. Successivamente intervengono il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV; la Direzione Investigativa Antimafia-DIA e gli altri organi competenti per gli accertamenti investigativi.

3.5 La repressione al riciclaggio presso altri Ordinamenti

La Svizzera è stata, probabilmente, uno dei paradisi fiscali più antichi ed affascinanti d'Europa. Eppure, la Confederazione dei Cantoni d'Oltralpe, aderendo al GAFI, ha subito una forte pressione nell'estate 2019, in quanto i numeri sospetti si sono fatti sempre più densi ed il Consiglio Federale si è trovato costretto a rivedere la legislazione di riferimento che, fino alla vigilia delle anzidette pressioni dell'agenzia GAFI, obbligava i soli notai ed avvocati a segnalare operazioni sospette.

Dal 2019 a tutt'oggi, nel disegno di Legge svizzero, vi è una terza categoria, quella degli intermediari ovvero dei consulenti. Questi ultimi, nel momento in cui un cliente presenti loro dei progetti dubbi o chieda di operare per la conversione finanziaria di metalli o pietre preziose in maniera poco chiara, sono obbligati *ope Legis* alla segnalazione¹⁶⁰. Vi è poi, un confine sottile, quasi imperscrutabile che è la normativa da novellarsi: il diritto di segnalazione, distinto dall'obbligo di

¹⁶⁰ La misura sarà limitata solo ai servizi forniti alle società di domicilio ed ai *trust*.

segnalazione¹⁶¹ secondo il progetto normativo¹⁶² che potrebbe entrare in vigore quest'anno¹⁶³.

In secondo luogo, nell'Ordinamento dello Stato della Città del Vaticano¹⁶⁴ il 30 Dicembre 2010, Benedetto XVI ha emanato la Legge n. CXXVII¹⁶⁵, riguardante i reati economico-fiscali, primi fra tutti il riciclaggio. Ne è conseguito, l'istituzione dell'A.I.F., altrimenti nota come "*Autorità di Informazione Finanziaria*", con funzioni ispettive e di verifica; quindi, anche lo Stato Vaticano ha aderito a MONEYVAL ed alle varie forme di cooperazione fiscale e giurisdizionale, come attestato anche dagli artt. 37-42 L. n. IX/2013 di Papa Francesco¹⁶⁶, che ha inserito nel circuito dell'INTERPOL reparti *ad hoc* del Corpo della Gendarmeria dello Stato medesimo¹⁶⁷.

¹⁶¹ Si valuti l'interruzione, quindi, di un rapporto di affari.

¹⁶² Si è scelto di operare una trattazione sintetica e di minimo riferimento, in quanto la normativa elvetica è ancora in fase sperimentale, almeno stando agli studi effettuati, e non presenta ancora un carattere definitivo. Va altresì precisato che, nell'analisi testé riportata, il diritto e l'obbligo di segnalazione potrebbero, al modesto giudizio dello scrivente, un diritto-dovere, al pari di quello che la maggior parte dei consociati conoscono in altri contesti (si pensi, ad esempio, al voto).

¹⁶³ <https://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2019/07/24/svizzera-stretta-antiriciclaggio-avvocati-notai-consulenti> consultato in data 12 Novembre 2020.

¹⁶⁴ L'Ordinamento vaticano, nella sua originalità, è frutto, al pari di qualsiasi altra famiglia giuridica ed ordinamentale, di una storia. Considerare il Vaticano come Città-Stato enclave di Roma, sorta col Trattato lateranense l'11 Febbraio 1929, potrebbe essere riduttivo, sebbene certa Dottrina e Storiografia operino in tal senso. Di contro, va evidenziato come è stato gestito il Patrimonio della Chiesa dallo Stato Pontificio fino al 1870, nella parentesi temporale 1870-1929, il c.d. "*tempo della cattività vaticana*", e la situazione attuale, comprendendovi le varie riforme dei singoli Pontefici, specie nella seconda metà del Novecento e nel primo ventennio del XXI sec.; sarebbe troppo lungo affrontare ogni singola tappa in questo studio, essendo una Tesi che difende argomenti economici e non storico-politico-sociali, ma, al contempo, sostenere che ciascun Capo di Stato -tanto dello Stato Pontificio quanto della Città del Vaticano- abbia agito d'impulso.

¹⁶⁵ Si legga quanto P. Lombardi S.J. disse ai microfoni della Radio Vaticana: "*Oggi, 30 dicembre 2010, il Papa ha firmato un documento di grande coraggio e di grande significato spirituale sulla prevenzione e contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario*», che estende alla Santa Sede la vigenza di una legge (la n. CXXVII) in materia di «riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo» contestualmente emanata per lo Stato della Città del Vaticano. In tal modo gli enti di governo centrale della Chiesa vanno ad allinearsi agli standard richiesti dalle autorità e organismi internazionali di vigilanza. Con il medesimo documento il papa costituisce anche l'Autorità di informazione finanziaria (AIF), presieduta dal card. Attilio Nicora (nominato il 19 gennaio)".

¹⁶⁶ Si rimanda al testo di Legge.

¹⁶⁷ Cfr. M. CANTORI, *Temi scelti di Diritto Vaticano*, pp. 41 ss., *passim*.

Capitolo Quarto

NUOVE TECNOLOGIE E NUOVE FORME DI RICICLAGGIO

4.1 Principi applicativi generali del riciclaggio

Come esaminato nei precedenti capitoli il ruolo delle istituzioni finanziarie è trovare modi per identificare, tra l'enorme numero di operazioni che avvengono ogni giorno, quelle transazioni sospette e poi indagarle più in dettaglio e solo in ultima analisi a seguito di un fondato sospetto di riciclaggio intraprendere una attività repressiva¹⁶⁸. Purtroppo ci sono molti schemi illegali di riciclaggio di denaro di natura complessa, e nuovi sofisticati schemi appaiono ogni giorno sfruttando la sempre maggiore ricchezza di forme di denaro, di attività economiche e di tecnologie¹⁶⁹.

Diventa quindi imperativo per le istituzioni aggiornare costantemente le proprie tecniche di prevenzione / repressione all'incessante evoluzione del fenomeno, per far fronte ad una criminalità sempre più "tecnica e specializzata", avvezza all'utilizzo di qualsiasi nuova tecnologia e capace di inserirsi abilmente in ogni schema economico pubblico e privato, nazionale e/o internazionale¹⁷⁰.

Sorge, a questo punto, la necessità di tracciare una sintesi attuale dello stato di evoluzione del fenomeno criminale e altresì individuare quelle tecnologie di frontiera che se correttamente implementate dalle istruzioni

¹⁶⁸ C. Alexandre and J. Balsa, "Client Profiling for an Anti-Money Laundering System," CoRR, vol. abs/1510.00878, 2015.

¹⁶⁹ Commonwealth Secretariat, *Combating Money Laundering and Terrorist Financing: A Model of Best Practice for the Financial Sector, the Professions and other Designated Businesses* (Second Edition, Commonwealth Secretariat 2006).

¹⁷⁰ De Sanctis, F. M. 2013. *Money laundering through art: A criminal justice perspective*. Cham: Springer.

aumenterebbero notevolmente l'efficacia dell'azione preventiva e repressiva. Un focus particolare sarà, poi, dedicato al fenomeno del riciclaggio che sfrutta "l'Online" come canale privilegiato per delinquere e sulle tecnologie basate sull'analisi dei dati quali Big Data, il Data science e il Deep Learning¹⁷¹.

Prima di procedere con la disamina ed analizzare nel dettaglio le nuove forme di riciclaggio e le principali tecnologie da adottare in ambito preventivo/repressivo risulta necessario individuare quali sono concretamente le fasi dinamiche del processo di riciclaggio e quali sono le caratteristiche dei suoi principali attori.

Il processo di riciclaggio di denaro consiste solitamente in tre fasi¹⁷²:

- **Collocamento:** Consiste nel trasferimento di denaro nel sistema finanziario. Il collocamento viene effettuato in istituti di credito, mercati mobiliari, commercio al dettaglio, spesso all'estero con l'obiettivo di nascondere o mascherare la fonte o la proprietà dei fondi illegali¹⁷³. È difficile introdurre grandi somme di denaro, per cui viene utilizzata una tecnica nota come "smurfing"¹⁷⁴, che separa le grandi somme in piccole quantità al di sotto delle soglie di segnalazione, ad esempio tramite depositi bancari. Il collocamento dei proventi criminali è la fase più rischiosa e inaffidabile dell'intero processo per i criminali ed è al contrario la migliore opportunità per le autorità per stroncare sul nascere il fenomeno.

¹⁷¹ C. Phua, V. Leea, K. Smith, and R. Gayler, "A Comprehensive Survey of Data Mining-Based Fraud Detection Research," 2010.

¹⁷² A. Samantha Maitland Irwin, K.-K. Raymond Choo, and L. Liu, "An analysis of money laundering and terrorism financing typologies," *Journal of Money Laundering Control*, vol. 15, no. 1, pp. 85–111, 2011.

¹⁷³ Bonnie Buchanan, 'Money Laundering – a global obstacle' (2004) 18 (1) *Research in International Business and Finance* 115, 117.

¹⁷⁴ Nicholas Ryder, *Financial Crime in the 1st Century: Law and Policy* (Edward Elgar Publishing Limited 2011), 12.

• **Stratificazione:** La separazione dei proventi criminali dalle loro fonti attraverso complesse catene di transazioni finanziarie volte a mascherare la provenienza dei fondi illegali. È il passaggio più sofisticato nello schema o modello di riciclaggio che esegue diverse transazioni finanziarie come bonifici tra conti, nomi e paesi diversi, vari trasferimenti da banca a banca, depositi e prelievi con diverse quantità di denaro e cambiando la valuta del denaro¹⁷⁵. Le diverse operazioni finanziarie si sovrappongono al fine di complicare il lavoro dei sistemi antiriciclaggio e degli esperti, finalizzati all'identificazione dei proventi criminali e delle persone che li “ripuliscono”¹⁷⁶. Se il collocamento di fondi criminali ha avuto successo, cioè non è stato scoperto, diventa molto più difficile individuare le operazioni illegali in questa fase.

• **Integrazione:** è l'ultima fase del processo di legalizzazione, diretto a creare l'apparenza di legalità al capitale illecitamente ottenuto. I fondi separati nelle fasi precedenti vengono consolidati nella fase di integrazione in una qualche forma conveniente per il cliente: denaro sul conto in una banca regolare, titoli liquidi, beni immobili¹⁷⁷. I fondi riciclati vengono ulteriormente investiti nei settori legali dell'economia, il che crea anche una base per nuovi reati. Per semplificare questa ultima fase, le organizzazioni criminali acquisiscono società di credito e altri istituti finanziari, e inoltre acquistano quote significative nella proprietà di imprese del settore reale dell'economia, trasferendole sotto il proprio controllo¹⁷⁸. Se la traccia del riciclaggio di denaro non è stata individuata nelle due fasi precedenti, è estremamente difficile separare i fondi legali da quelli illegali nella fase di integrazione.

¹⁷⁵ Jonathan E. Turner, *Money Laundering Prevention: Deterring, Detecting and Resolving Financial Fraud* (John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey 2011), 9.

¹⁷⁶ Jonathan E. Turner, *Money Laundering Prevention: Deterring, Detecting and Resolving Financial Fraud* (John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey 2011), 13-16.

¹⁷⁷ Angela Leong, *The Disruption of International Organized Crime: An Analysis of Legal and Non-Legal Strategies* (Ashgate Publishing Limited 2017), 41.

¹⁷⁸ Angela Leong, *The Disruption of International Organized Crime: An Analysis of Legal and Non-Legal Strategies* (Ashgate Publishing Limited 2017), 70.

È chiaro dal modello a tre fasi che un tipico schema di riciclaggio di denaro comporta più transazioni, condotte attraverso una varietà di canali, da diversi tipi di attori. Da ciò si evince anche quanto esperta e scaltra debba essere la mente criminale dietro l'intero processo perché da essa dipende l'assegnazione dei ruoli tra le parti, il particolare ordine di esecuzione delle transazioni, la sincronizzazione delle transazioni secondo il tempo e l'ammontare delle transazioni, ecc.¹⁷⁹.

Risulta infine particolarmente importante per le istituzioni individuare chiaramente e celermente le potenziali parti a rischio (utenti, clienti). I sistemi antiriciclaggio possono infatti concentrarsi maggiormente solo sugli utenti considerati a rischio a causa della mole di dati da analizzare¹⁸⁰.

La profilazione di questi particolari utenti si basa solitamente sulla tipologia delle operazioni che svolgono (grandi depositi e prelievi, periodicità delle transazioni, grado di utilizzo del servizio bancario, numero di conti correnti intestati e storico) e sul dove avvengano (transazioni in aree a rischio relative al riciclaggio di denaro)¹⁸¹.

4.2 Le più moderne forme di riciclaggio online

Sono noti i tradizionali metodi criminali di riciclaggio "fisico" di denaro: contrabbando di denaro, luoghi di gioco d'azzardo, polizze assicurative, il cambio di valuta nel mercato nero, imprese di servizi monetari, società di comodo, organizzazioni senza scopo di lucro e così via¹⁸². Ma c'è anche

¹⁷⁹ International Monetary Fund Handbook, Financial Intelligence Units: An Overview (International Monetary Fund 2014).

¹⁸⁰ Doug Hopton, Money Laundering, a Concise Guide for All Business (Second Edition, Gower Publishing Limited 2009).

¹⁸¹ Angela Leong, The Disruption of International Organised Crime: An Analysis of Legal and Non- Legal Strategies (Ashgate Publishing Limited 2017)

¹⁸² L. S. Bershtein and A. A. Tselykh, "A Clique- based Method for Mining Fuzzy Graph Patterns in Anti-money Laundering Systems," 2013.

un certo numero di nuovi metodi esclusivamente online attualmente utilizzati dalle imprese criminali per “ripulire” fondi, ricevuti illegalmente attraverso conti legittimi, e ne compaiono sempre nuovi con l'avvento di internet e delle nuove tecnologie.

La tecnologia può essere considerata in questa ottica una nuova frontiera del crimine, con la crescente virtualizzazione del mondo e la drammatica crescita delle valute, che sfidano le autorità a perseguire i criminali nascosti nel cyberspazio¹⁸³. Da un lato il mercato globale è stato rivoluzionato dall'avvento di Internet, prodotti e servizi una volta offerti solo nel negozio fisico locale sono ora disponibili in qualsiasi angolo del pianeta, dall'altro anche le forme di riciclaggio hanno assunto una connotazione indefinita e globale. I nuovi metodi di pagamento legati al denaro digitale malgrado rappresentino il futuro del trading e delle banche costituiscono un ulteriore elemento di incertezza, in quanto consentono alle persone di trasferire denaro in modo rapido e anonimo senza attivare alcun obbligo di segnalazione.

A complicare ulteriormente il tutto, la tutela di questi dati “sensibili” impone l'utilizzo di tecnologie di crittografia per scoraggiare l'intercettazione non autorizzata di queste informazioni e rende ancora più arduo effettuare controlli¹⁸⁴.

Il riciclaggio online sfrutta abilmente tutte le incertezze del sistema, adottando uno schema generale che comporta il trasferimento elettronico di denaro da una banca all'altra, utilizzando nomi e luoghi diversi. Il processo viene ripetuto fino a quando il denaro diventa “pulito” o non rintracciabile. I vantaggi del riciclaggio di denaro su Internet sono che le transazioni possono essere effettuate tutte le volte che si vuole,

¹⁸³ A. S. M. Irwin, K.-K. R. Choo, and L. Liu, “Modelling of Money Laundering and Terrorism Financing Typologies,” *Journal of Money Laundering Control*, vol. 15, 2012.

¹⁸⁴ Griffin, R. C. 2012. Cybercrime. *Journal of International Commercial Law and Technology*

nell'anonimato e da postazioni remote¹⁸⁵. Per fare questo il riciclatore ha a disposizione moltissimi canali anche se i più utilizzati sono: il gioco online, le vendite online e il dark web.

Il nome "**gioco online**" si riferisce, ad esempio a una vasta gamma di attività: gioco d'azzardo, scommesse e lotterie. L'industria dei giochi è uno dei settori più attraenti per la pratica del riciclaggio di denaro, a causa delle grandi transazioni monetarie coinvolte, del numero crescente di persone che vi partecipano e soprattutto dello spesso crescente coinvolgimento emotivo di queste ultime¹⁸⁶. In molti paesi c'è ancora poca esperienza da parte delle autorità nel controllo di queste attività economiche che spesso consentono ai giocatori il trasferimento o il deposito di fondi tramite cambiavalute o attività bancarie extra o tramite mezzi non rintracciabili online¹⁸⁷.

Questi fondi vengono poi utilizzati dall'utente per sfruttare i "servizi" delle piattaforme di gioco e in caso di vincite, il ritorno così ottenuto risulterà perfettamente legale (e oltretutto soggetto ad una tassazione agevolata). Spesso accade che sono le stesse organizzazioni criminali a possedere, tramite prestanomi, l'attività di gioco online. In questo modo convertono "le giocate" di innumerevoli utenti complici in profitti legali per la società. In alcuni casi addirittura il crimine è talmente complesso da sfruttare un automatismo creato attraverso bot per il piazzamento in ordine casuale (per valore e per tempistica) delle stesse scommesse, in modo tale da rendere le transazioni difficilmente individuabili come sospette. Infine questo settore online a differenza di tutti gli altri mantiene ancora molti punti di contatto con il suo corrispettivo "fisico" con la differenza fondamentale che solo per questo ultimo sono stati individuati

¹⁸⁵ Raiborn, C., Schorg, C., & Bubrig, C. 2003. Guarding against e-laundering of dirty money. *Commercial Lending Review*, 18, 36–39.

¹⁸⁶ Miller, K. C. Public policy and the inevitability of internet gambling. *Drake Law Review Discourse*, 2013

¹⁸⁷ Financial Action Task Force. (2019, Mar). Financial Action Task Force – FATF website. Vulnerabilities of casinos and gaming sector. Fonte di riferimento <http://www.fatf-gafi.org/mwg-internal/de5fs23hu73dsw/progress?id=g0bbqv2M5r>

negli anni efficaci strumenti di controllo e verifica, supportati oltretutto da una corposa dottrina giuridica, anche internazionale¹⁸⁸.

Il criminale, sfruttando le peculiarità sopra elencate di internet e l'incertezza delle istituzioni, ha mutuato con le dovute modifiche, molte tecniche efficaci di riciclaggio tipiche del gioco d'azzardo "fisico" anche nel gioco online. Basti pensare a quanto accade normalmente in un casinò dove c'è in una prima fase una conversione di denaro in gettoni, biglietti o crediti per iniziare il gioco e una seconda fase in cui avviene il contrario, ovvero, la sostituzione di gettoni, biglietti o crediti in contanti, negli assegni del casinò, bonifici sui conti o trasferimento di fondi ad altri casinò¹⁸⁹. Tutto questo accade anche nei casinò online con la differenza che i clienti sono per la maggior parte delle volte anonimi e/o irrintracciabili, le transazioni possono avvenire attraverso discutibili intermediari terzi come Hawala, cambiavalute del mercato nero, prepagate online monouso, cripto valute etc.

Il mondo delle **vendite online** costituisce un settore economico in rapida crescita anche grazie al particolare momento storico, di limitazione di mobilità personale, che stiamo vivendo. Sostanzialmente basta acquistare un dominio e creare un sito e-commerce (spesso anche facilmente grazie ai CMS) per incominciare a vendere in tutto il mondo qualsiasi tipo di prodotto e/o servizio senza alcuna particolare licenza o documentazione legale¹⁹⁰. Inoltre non bisogna dimostrare in alcun modo la provenienza della merce venduta, il più delle volte nemmeno nella reale disponibilità fisica del negozio ed è possibile anche celare l'identità stessa del proprietario dello store.

¹⁸⁸ Bana, A. Online gambling: An appreciation of legal issues. *International Business Law Journal*, 12, 335 (2011).

¹⁸⁹ Kindt, J. W., & Joy, S. W. Internet gambling and the destabilization of national and international economies. *Denver University Law Review*, 2002

¹⁹⁰ Montano, M. P. Can widening the scope of information reporting to include income derived from online sales help to narrow the expanding tax gap. *Southern California Law Review*, 83, 379–423 (2010).

I riciclatori sono consapevoli dei vantaggi di questo mercato e lo sfruttano a pieno per avviare attività commerciali dubbie nel completo anonimato, garantendosi non solo un mezzo di profitto illecito e sempre più facile, ma anche una base per ulteriori attività criminali¹⁹¹. Ad esempio, sono entrati in questo mercato, desiderosi di vendere farmaci contaminati, costosi e di scarsa qualità o prodotti farmaceutici su prescrizione a chiunque abbia una carta di credito e la disponibilità a pagare, oppure per riciclare merce rubata e/o contraffatta attraverso piattaforme terze di vendita online come Ebay, Amazon, Subito iscrivendosi alle stesse attraverso prestanomi e spedendo la merce da caselle di posta virtuali irrintracciabili¹⁹². I riciclatori più abili addirittura sfruttano le competenze di blasonate società di marketing e Pr investendo denaro sporco in pubblicità digitale (Facebook Ads, Adwords, Bing Ads etc.) per vendere attraverso e-commerce merce che non possiedono (drop-shipping) a milioni di clienti in tutto il mondo, generando profitti legali.

Infine analizziamo il **dark web** che è quella parte di Internet che non è visibile ai motori di ricerca e richiede l'uso di un browser anonimo chiamato Tor per accedervi¹⁹³. Il dark web, vista la sua natura intrinseca di segretezza, costituisce autentica terra di conquista e di frontiera per il nuovo cyber criminale¹⁹⁴. I ricercatori Daniel Moore e Thomas Rid del King's College di Londra hanno classificato i contenuti di 2.723 siti live dark web per un periodo di cinque settimane nel 2015 e hanno scoperto che il 57% ospita materiale illecito¹⁹⁵. Uno studio del 2019, Into the Web of Profit, condotto dal dott. Michael McGuire presso l'Università del Surrey, mostra che le cose sono enormemente peggiorate¹⁹⁶. Nel dark web

¹⁹¹ Shelley, L. I. Dark Commerce. How a New Illicit Economy is Threatening Our Future. Princeton, New Jersey: Princeton University Press 2018

¹⁹² Payne, R. W. Dealing with unauthorized online dealers: Sales of genuine products. Business Law Today, 2014

¹⁹³ <https://www.csoonline.com/article/3287653/what-is-the-tor-browser-how-it-works-and-how-it-can-help-you-protect-your-identity-online.html>

¹⁹⁴ Griffin, R. C. Cybercrime. Journal of International Commercial Law and Technology, 2012.

¹⁹⁵ Daniel Moore & Thomas Rid (2016) Cryptopolitik and the Darknet, Survival, 58:1, 7-38

¹⁹⁶ <https://www8.hp.com/us/en/solutions/sure-click-enterprise.html>

puoi acquistare numeri di carte di credito, tutti i tipi di droghe, pistole, denaro contraffatto, credenziali di abbonamento rubate, account Netflix hackerati e software che ti aiutano a entrare nei computer di altre persone. Puoi assumere hacker per attaccare i computer per te o acquistare nomi utente e password di utenti reali e inconsapevoli.

Il dark web è fiorito grazie alle sue peculiari caratteristiche di anonimato assoluto, mancanza di regole e legislazioni e soprattutto grazie al bitcoin¹⁹⁷, la cripto valuta che consente a due parti di condurre una transazione affidabile senza conoscere l'identità dell'altra¹⁹⁸. Quasi tutti i siti di dark web e-commerce effettuano transazioni in bitcoin, che successivamente viene convertita in moneta circolante da centinaia di servizi sorti sul web negli ultimi anni. Alla luce di quanto detto risulta lapalissiano quanto efficace possa essere per il riciclatore utilizzare il dark web per ripulire i propri proventi illeciti se non addirittura reinvestirli in ulteriori attività criminali per generarne di nuovi. Ad esempio accade che un sodalizio criminale acquisti dei RaaS, sofisticati malware in grado di rubare dati sensibili sul web, per ricattare/corrompere le vittime o addirittura venda alcune sue “competenze” come la commissione di un furto o di un omicidio.

4.3 Utilizzo del Data Science per contrastare il riciclaggio

Il percorso finora escusso ha delineato le caratteristiche fondamentali del fenomeno e tali elementi sono fondamentali per la creazione di un modello astratto di riferimento che verrà utilizzato per individuare le tecniche e le tecnologie migliori per contrastare il fenomeno, prima

¹⁹⁷ <https://money.cnn.com/infographic/technology/what-is-bitcoin/>

¹⁹⁸ Daniel Moore & Thomas Rid Cryptopolitik and the Darknet, Survival 2016.

ancora che provochi seri danni all'economia reale¹⁹⁹. In particolare si analizzerà l'efficacia del *data science* nell'individuare possibili “casi sospetti” di riciclaggio rispetto a un dato modello di riferimento e a determinati tipi di utenti che interagiscono con esso.

Le caratteristiche di un utente normale sono abbastanza caotiche e dettate da schemi di vita che non possono essere in un certo senso ricondotti a dei “patterns” specifici²⁰⁰. Nel dettaglio, i patterns sono degli schemi ricorrenti, o comunque degli schemi riconoscibili che possono descrivere una serie di eventi/circostanze/evidenze sperimentali anche non lineari ma con certe regolarità, per l'appunto. È stato dimostrato che chi ricicla il denaro utilizza dei patterns dettagliati e spesso ricorrenti²⁰¹. Laddove ci sono questi tipi di patterns è possibile applicare un algoritmo che possa trovarle e segnalarle.

Data la natura eterogenea dell'antiriciclaggio, esistono algoritmi di “antiriciclaggio” differenti per le diverse necessità²⁰² che si basano sui differenti approcci che di seguito si elencano per completezza: *Rule-Based Methods*, *Decision Trees(DT)*, *Artificial Neural Networks(ANNs)*, *Support Vector Machines (SVM)*, *Random Forest (RF)*, *Outlier Detection Methods (OD)*, *Social Network Analysis*, *Naïve Bayes (NB)*, *K-Nearest Neighbors (KNN)*, *Graph Mining*, *K-Means Clustering*, *One Class SVM(OCSVM)* e *Deep Learning*²⁰³. In particolare, possiamo distinguerli in algoritmi basati su tecniche tradizionali di *Machine Learning* e su algoritmi basati su tecniche moderne di *Deep Learning*. Esiste in effetti una terza tipologia di algoritmi che sono più complessi e che è detta

¹⁹⁹ Y. Yang, B. Lian, L. Li, and P. Li, “A RBF neural network model for anti-money laundering,” Proceedings of the Wavelet Analysis and Pattern Recognition International Conference, 2008

²⁰⁰ C. Alexandre and J. Balsa, “Client Profiling for an Anti-Money Laundering System,” CoRR, vol. abs/1510.00878, (2015)

²⁰¹ C. Alexandre and J. Balsa, “Client Profiling for an Anti-Money Laundering System”, 2015

²⁰² C. Suresh, K. T. Reddy, and N. Sweta, “A Hybrid Approach for Detecting Suspicious Accounts in Money Laundering Using Data Mining Techniques,” Information Technology and Computer Science, 2016.

²⁰³ Goodfellow, I., Y. Bengio, and A. Courville. 2016. Deep learning. MIT Press book. Disponibile su: <http://www.deeplearningbook.org>.

Ibrida. A diversi livelli di integrazione è possibile combinare algoritmi tradizionali a quelli moderni basati sul *deep Learning*. Al di là della pura applicazione tecnica, del quale vedremo degli esempi sostanziali verso la fine del capitolo, tutte queste tre tipologie di algoritmi si basano su due criteri per riconoscere i patterns di riciclaggio del denaro: algoritmi supervisionati (*supervised algorithms*), algoritmi semi-supervisionati (*semi-supervised*) e algoritmi non supervisionati (*unsupervised*)²⁰⁴.

Nel progettare un algoritmo supervisionato è importante tenere conto di qual è il suo scopo ultimo: l'algoritmo sarà in grado di capire quali sono i patterns del riciclaggio perché sarà addestrato a riconoscerli ed a differenziarli da quei patterns o schemi più caotici che non sono collegati al riciclaggio. Per fare ciò, è necessario un lavoro preliminare che viene effettuato nella fase di addestramento del modello ovvero, l'etichettatura dei dati.

Prima di tutto i dati vengono etichettati e il modo più semplice è quello di utilizzare una etichettatura binaria del tipo: "riciclaggio" "non riciclaggio", dopodiché l'algoritmo supervisionato dovrà apprendere le relazioni (che spesso sono non lineari) tra i dati etichettati come "riciclaggio" per essere così in grado di distinguerli, con una certa accuratezza, da quelli che sono etichettati come "non riciclaggio". In questo caso, la bontà dell'algoritmo si valuta per l'appunto nella sua accuratezza, precisione, affidabilità (valutabile attraverso diverse formule utili a individuare i falsi positivi, negativi etc.) e nella sua capacità di generalizzazione, oppure nella capacità di staccarsi dal dato che osserva come riciclaggio e riuscire a ricondurlo a schemi o valori simili che sono sempre di riciclaggio²⁰⁵.

²⁰⁴ A. K. A. El-Din and N. E. Khamesy, "Data Mining Techniques for Anti Money Laundering," International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, vol. 146, 2016.

²⁰⁵ C. Phua, V. Leea, K. Smith, and R. Gayler, "A Comprehensive Survey of Data Mining-Based Fraud Detection Research," 2010.

Nel dettaglio gli algoritmi supervisionati, sono abbastanza indicativi in fase di indagine una volta che i dati vengono acquisiti e per l'appunto etichettati al fine di individuare i patterns/schemi soggiacenti e scoprire o ridefinire nuove ed importanti relazioni tra gli elementi in gioco. Il punto debole degli algoritmi supervisionati consiste nel non riuscire con una accettabile accuratezza a riconoscere schemi di frode del tutto nuovi e che non sono stati precedentemente etichettati. In tal senso, se una persona escogita una nuova strategia completamente sconosciuta all'algoritmo, questa non verrà rilevata dal sistema sviluppato come "riciclaggio". In proposito si ritiene che si possano individuare nuove tecniche di riciclaggio di denaro praticamente a ritmi giornalieri²⁰⁶.

Gli approcci semi supervisionati cercano di eliminare l'inefficienza sopra descritta spostando la fase di etichettatura dei nuovi dati entranti e demandandola ad altre procedure spesso euristiche. Ad esempio, le banche²⁰⁷ frequentemente hanno meccanismi a regole o introducono nuove regole che rispecchiano l'evoluzione dei dati costantemente monitorati, cercando per l'appunto di etichettare i dati in modo continuo, così da alimentare la conoscenza degli algoritmi (sia tradizionali che di intelligenza artificiale) e ciò richiede un grosso sforzo da parte dei responsabili della sicurezza²⁰⁸.

L'approccio ideale sarebbe quello non supervisionato, ossia un approccio dove non è necessaria l'etichettatura dei dati. Un algoritmo non supervisionato esegue una ricerca sulle similarità, pattern nascosti, clusters che caratterizzano tutte le transazioni, accounts e customers e che possono renderle correlate senza comparare questi dati con dati dei quali già sono a conoscenza.

²⁰⁶ Cit Senator, T.E., H.G. Goldberg, and J. Wooton et al. 1995. Financial crimes enforcement network AI system (FAIS) identifying potential money laundering from reports of large cash transactions. *AI Magazine* 16(4): 580–585.

²⁰⁷ Kingdon, J. 2004. Applications : Banking AI fights money laundering. *IEEE Intelligent Systems*.

²⁰⁸ West, J., and M. Bhattacharya. 2016. Intelligent financial fraud detection: A comprehensive review. *Computers Security*

Sebbene queste procedure risultano solitamente meno accurate, proprio per la loro natura intrinseca, hanno maggiori capacità di generalizzazione e di apprendimento di patterns che magari non sono stati ancora osservati. Questa tipologia di algoritmi in effetti, nel gergo tecnico è utilizzata quando siamo in mancanza di Ground truth, ovvero della evidenza verificata che potrebbe aiutarci nel classificare una frode rispetto a un'altra. Quanto più abbiamo dei dati senza Ground truth tanto più è necessario raccogliere informazioni eterogenee e consistenti al fine di dar modo all'algoritmo di apprendere quante più informazioni possibili ed avere uno schema quanto più chiaro possibile da ricostruire. Ciò, nel mondo del riciclaggio è ancora difficile da ottenere poiché ci sono molte informazioni mancanti che non permettono di avere una visione globale di schemi ricorrenti e patterns.

Benché gli algoritmi non supervisionati abbiamo ancora un elevato rate di falsi positivi sembrano allo stato attuale quelli più promettenti, anche vista la crescente quantità di dati digitali che viene accumulata.

In effetti, negli ultimi decenni si è avuta una costante evoluzione dal punto di vista informatico del settore dell'antiriciclaggio²⁰⁹ che è focalizzata alla raccolta, all'organizzazione e alla sintesi di grandi quantità di dati (Big Data (BD)) multi-modali, multi-dimensionali o interpretati come tensori²¹⁰. I multi-modali sono dati che per features/caratteristiche unitarie rappresentano più modalità (ad esempio per una singola transazione abbiamo diversi indicatori di diversa tipologia) mentre, i multi-dimensionali sono dati eterogenei con features comuni (più transazioni collegate allo stesso evento di riciclaggio).

Sul punto è stato possibile osservare come si stia assistendo ad una progressiva trasformazione del tipo di dato che viene trattato. Difatti, il

²⁰⁹ A. Cuzzocrea, I.-Y. Song, and K. C. Davis, "Analytics over large-scale multidimensional data: the big data revolution," in Proceedings of the ACM 14th international workshop on Data Warehousing and OLAP, pp. 101–104, ACM, 2011.

²¹⁰ A. Rezzani, Big Data: Architettura, tecnologie e metodi per l'utilizzo di grandi basi di dati. Maggioli Editore, 2013.

dato da operativo è diventato sempre più destrutturato così da essere sempre più interpretabile dagli algoritmi avanzati e non più dall'essere umano che legge il medesimo dato²¹¹.

Tutto il sistema di antiriciclaggio, soprattutto in ambito digitale, risulta travolto da un volume complessivo di dati che è possibile estrarre dal web che è dell'ordine di Zettabyte. Risulta essere ovvio che una mera raccolta sistematica ed istantanea di Petabyte su Petabyte di nuove informazioni non aumenta la conoscenza di supporto ai sistemi anti riciclaggio ma, incrementa esclusivamente l'entropia informazionale. Sorge spontanea, inoltre, l'esigenza di utilizzare algoritmi avanzati che aumentino autonomamente i processi di riconoscimento, selezione e sintesi della (conoscenza) incrementando in tal modo lo spazio decisionale e di riconoscimento del riciclaggio di denaro.

I database²¹², anche intesi come unità multi-modali (ovvero dati appartenenti ad un singolo evento ai quali vengono assegnati più caratteristiche contestuali), sono dati trasversali e quindi possono essere proiettati in un ambiente sistemico fatto di diverse tipologie di interazioni con diverse parti in gioco.

In termini informatici, principalmente i dati devono essere organizzati su reti. Una rete è un modello matematico costituito da nodi (unità semplici o multi-modali) che sono connessi. Le connessioni possono avere determinati valori che descrivono quanto è forte una connessione (che chiamiamo pesi). Per di più le connessioni possono essere direzionali (ovvero possono andare dal nodo 1 al nodo 2, dal nodo 2 al nodo 1 o in entrambi i sensi). Come abbiamo detto prima, il modello più promettente per apprendere i pattern di riciclaggio è quello non supervisionato. In tal

²¹¹ A. Rezzani, *Big Data: Architettura, tecnologie e metodi per l'utilizzo di grandi basi di dati*. Maggioli Editore, 2013.

²¹² A. Cuzzocrea, I.-Y. Song, and K. C. Davis, "Analytics over large-scale multidimensional data: the big data revolution," in *Proceedings of the ACM 14th international workshop on Data Warehousing and OLAP*, pp. 101–104, ACM, 2011.

senso, modelli non supervisionati basati su reti neurali, non soltanto riescono a fornire delle previsioni abbastanza accurate sui patterns di riciclaggio, ma sono altresì i migliori modelli da addestrare con grandi quantità di dati.

In fase di predizione di un evento di riciclaggio è stato ampiamente dimostrato che sono i modelli più performanti in termini di tempo. Questo significa, che in real-time o quasi real-time riuscirebbero a individuare e tracciare un evento di riciclaggio, dando così la possibilità alle autorità di poter prontamente prendere provvedimenti.

4.4 Ambito di impiego del Deep Learning e principali vantaggi

Possiamo individuare due macro categorie nei quali applicare il deep Learning per l'antiriciclaggio: il mondo digitale ed il mondo reale. Nel mondo reale, recenti sviluppi nella creazione di algoritmi di deep Learning non supervisionati per l'antiriciclaggio sono proposti da Coyne, Kelly, e Erik Knutzen²¹³. Mentre nel mondo digitale, e soprattutto delle cryptovalute vorrei sottolineare il lavoro di Weber²¹⁴. Nel lavoro di Coyne, Kelly, e Erik Knutzen²¹⁵ i clienti di diverse banche sono stati disposti come nodi di una rete mentre le transazioni tra i diversi clienti sono state definite come connessioni dei nodi della rete.

In particolare è evidenziato come tramite la prospettiva a grafo è possibile identificare pattern ricorrenti nel riciclaggio ed in particolare è stato identificato un particolare pattern di riciclaggio: il dandelion pattern.

²¹³ Coyne, Kelly, and Erik Knutzen. Making It: Radical Home Ec for a Post-Consumer World. Rodale Books, 2011.

²¹⁴ Weber, Mark, et al. "Anti-money laundering in bitcoin: Experimenting with graph convolutional networks for financial forensics." arXiv preprint arXiv:1908.02591(2019).

²¹⁵ Coyne, Kelly, and Erik Knutzen. Making It: Radical Home Ec for a Post-Consumer World. Rodale Books, 2011.

Nel dandelion pattern i clienti sospetti hanno molte connessioni dirette a clienti esterni alla banca oppure mostrano connessioni con molti clienti interni alla banca ma che, a loro volta, hanno connessioni esterne. Il dandelion pattern è stato scoperto utilizzando con successo una nuova tecnica per deep Learning al fine di rappresentare grandi quantità di dati su reti in modo Smart e localizzato: graph embeddings. In questa tecnica, i dati oltre ad essere destrutturati e poi ricombinati in reti sono spezzettati, in sotto reti con determinate caratteristiche ed utilizzati in input alle reti neurali. Di fondo, questo tipo di tecnica è molto utilizzata per gestire la complessità informazionale con l'obiettivo del divide-et-impera.

Nel mondo digitale e delle cryptovalute di Weber²¹⁶, è stato utilizzato un algoritmo di deep Learning simile a quello di Coyne, Kelly, e Erik Knutzen²¹⁷. La logica dietro è sempre quella di gestire l'entropia informazionale con strategie di rappresentazione basate su reti anche se la rappresentazione clienti/transazioni in questo caso è stata leggermente cambiata. In particolare, in questo caso i nodi della rete sono 200K di transazioni di bitcoin e i flussi di pagamento diretto sono le connessioni (sono 234 k). In aggiunta ogni nodo è multi-dimensionale (come descritto sopra) ed in particolare ad ogni nodo sono state collegate 166 features.

Anche se gli autori di "*Making It: Radical Home Ec for a Post-Consumer World*"²¹⁸ hanno dimostrato che il solo deep Learning non raggiunge predizioni abbastanza accurate rispetto alle tecniche di Random Forest, sembra che un consistente miglioramento nel riconoscere patterns di antiriciclaggio derivi dalla combinazione di random forests con algoritmi

²¹⁶ Weber, Mark, et al. "Anti-money laundering in bitcoin: Experimenting with graph convolutional networks for financial forensics." arXiv preprint arXiv:1908.02591(2019).

²¹⁷ Coyne, Kelly, and Erik Knutzen. *Making It: Radical Home Ec for a Post-Consumer World*. Rodale Books, 2011.

²¹⁸ Coyne, Kelly, and Erik Knutzen. *Making It: Radical Home Ec for a Post-Consumer World*. Rodale Books, 2011.

di deep Learning. Ispirato dal lavoro di Semenov²¹⁹ e migliorandone la definizione concettuale, ho individuato alcune direttrici/macro categorie fondamentali per definire lo spazio delle features sulle quali addestrare gli algoritmi di deep Learning per:

- 1) **Nodi/soggetti**: sono delle caratteristiche aggregate che descrivono i soggetti ovvero i nodi del grafo. Nel mondo reale, se i soggetti sono i clienti di una banca una delle possibili features potrebbe essere l'età media, la geo localizzazione media, o altre statistiche indicative od indici ad hoc atti a descrivere il problema di riciclaggio da affrontare.
- 2) **Struttura/graf**: La rete può avere diverse morfologie, le morfologie dipendono da come sono modellate in base alle relazioni interagenti tra nodi /connessioni. Il modello delle connessioni d'altro canto può mostrare delle connessioni pesate. È opportuno insistere sul concetto che il valore dato alle connessioni come peso della connessione stessa può avere un diverso significato. Ad esempio potrebbe essere un indice di rischio oppure un indice probabilistico che modelli le connessioni in base alla struttura intrinseca del grafo stesso.
- 3) **Connessioni/ Tipo di transazione da monitorare**: anche qui parliamo di aggregati di feature multi-dimensionali, multi-modali che descrivono transazioni nelle comunità monitorate. Le transazioni non devono essere esattamente di origine economiche ed una modellazione di questo tipo richiede costante indagine sul territorio od un approccio almeno in questo step supervisionato o semi-supervisionato. Le aggregazioni non devono essere per forza numeriche (ad esempio la somma delle transazioni) ma anche categoriche.
- 4) **Dinamicità**: le caratteristiche non sono statiche ma variano molto velocemente lungo l'asse temporale. Ad esempio nei casi di riciclaggio l'ammontare delle transazioni varia rapidamente in termini

²¹⁹ Semenov, A., et al. "Survey of common design approaches in AML software development." CEUR Workshop Proceedings. 2017.

di valore della transazione stessa e non è come in altri casi di frode mantenuto piccolo e costante.

Il punto quattro rende la progettazione dello spazio delle features abbastanza difficoltosa a causa dell'intrinseca dinamicità di alcuni dati. Pertanto un approccio qualitativo non deve rappresentare l'informazione utilizzabile per l'addestramento (training set) solo su singole snapshot della realtà ma su serie storico/temporali.

Dall'altro lato la disposizione di queste informazioni in una rete rende difficile a prima vista una combinazione di fatto di dinamicità con la struttura a rete. Del resto, anche in questo caso entra in gioco l'organizzazione dei dati ed alcune proprietà contingenti delle reti stesse. Come descritto prima le reti sono un modello matematico costituito da nodi e connessioni tra nodi ma, una rete può essere rappresentata in forma matriciale considerando ogni elemento della matrice come un indicatore alla posizione (i,j) per connettere la coppia di nodi i e j . Come abbiamo descritto prima ogni nodo può rappresentare diverse caratteristiche/features ed in diversi modi. Soprattutto è possibile rappresentare serie storico temporali di qualsiasi natura e con differenti indici (anche aggregati di indici) $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ in immagini 2-dimensionali $(x,y) = (x_{11}, x_{12}, x_{13} \dots x_{nn})$.

Per fare ciò è possibile utilizzare strumenti derivanti dalla teoria dei controlli, ovvero Gramian angular fields²²⁰. Quindi una serie di eventi monodimensionale e descrittiva di possibili pattern di riciclaggio di denaro potrebbe essere definita, con opportune trasformazioni, come una rappresentazione nodi/connessioni (ovvero una rappresentazione relazionale).

²²⁰ <https://medium.com/analytics-vidhya/encoding-time-series-as-images-b043becbdbf3>

La rappresentazione nodi/connessione, a diversi livelli di interscambio, può essere trasformata in una rappresentazione matriciale (ovvero 2 dimensionale) e di conseguenza facilmente leggibile da una rete neurale come una immagine. Questo tipo di trasformazione potrebbe migliorare di molto l'apprendimento profondo delle reti neurali, anche in casi di antiriciclaggio, così come dimostrato da Wang²²¹ e per quanto detto sopra.

I modelli dei deep Learning a loro volta possono essere multi-modalità. La multi-modalità non è esclusivamente caratteristica dei dati e delle feature trattate ma caratterizza anche il design del modello stesso. In pratica, è possibile progettare più reti neurali in parallelo e con diversi gradi di interazione²²². Potrebbe in effetti verificarsi l'ipotesi per la quale due eventi distinti di riciclaggio (evento 1 ed evento 2) in un certo senso cooperino benché siano riconosciuti da due reti addestrate su due modalità differenti. In tal caso, operazioni quali ad esempio il weight sharing tra due reti in fase di addestramento o nella fase finale (post processing) e di comparazione dei dati potrebbe permettere lo scambio di informazioni delle reti e modulare una risposta più dettagliata, rappresentando quindi da una parte testimoniare una effettiva interazione tra evento 1 ed evento 2, oppure, dall'altra parte, verificare una possibile discrepanza di interazione tra gli stessi eventi.

Sempre riflettendo sul design di possibili reti neurali, oltre agli aspetti riguardanti lo spazio delle features, i tipi di dati utilizzati per l'addestramento e le possibili architetture e loro combinazioni, è importante anche definire alcuni dettagli intrinseci e progettuali. Nella ricerca di Lv, Lin-Tao, Na Ji, e Jiu-Long Zhang, "*A RBF neural network*

²²¹ Wang, Zhiguang, and Tim Oates. "Imaging time-series to improve classification and imputation." arXiv preprint arXiv:1506.00327 (2015).

²²² J. Ngiam, A. Khosla, M. Kim, J. Nam, H. Lee, and A. Y. Ng, "Multimodal deep learning," in Proceedings of the 28th international conference on machine learning (ICML-11), pp. 689–696, 2011.

model for anti-money laundering,"²²³ ad esempio viene descritto come nel caso particolare di classificazione di riciclaggio di denaro, le reti neurali abbassino di molto la percentuale di falsi positivi (ovvero di eventi di riciclaggio che in realtà non lo sono) quando in fase di addestramento vengono utilizzate funzioni di attivazione dei neuroni RBF. Ovviamente esistono diverse altre modalità di intervento e dettagli progettuali che vanno al di là degli scopi di questa tesi.

In questo capitolo ho evidenziato come, negli ultimi anni, stiamo passando da tecniche tradizionali e supervisionate a tecniche moderne di antiriciclaggio basate su deep Learning spesse volte non supervisionato. Inoltre, ho evidenziato in ambito di indagine, come raffinando le informazioni, destrutturando e ristrutturando i dati, nonché integrandoli in modi differenti, le predizioni delle reti neurali in termini di classificazioni risultano essere più efficaci sia in casi di riciclaggio di denaro nel mondo reale che in quello digitale.

²²³ Lv, Lin-Tao, Na Ji, and Jiu-Long Zhang. "A RBF neural network model for anti-money laundering." 2008 International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition. Vol. 1. IEEE, 2008.

CONCLUSIONI

Nello studio abbiamo visto che le organizzazioni malavitose commettono crimini per molte ragioni ma la più importante di esse è per trarre profitto e ottenere valore o denaro in una varietà di forme, come ad esempio denaro contante, titoli o tutti i tipi di proprietà, reali o personali, ereditabili o mobili. L'attività criminale che genera i proventi illegali può assumere varie forme, come il traffico di droga, il traffico di esseri umani, l'appropriazione indebita, la frode, l'evasione fiscale, la tangente, la pirateria etc.

Questi crimini sono "reati presupposto" per il riciclaggio e coprono qualsiasi crimine che genera proventi illegali. Il fine ultimo del criminale è quello di celare l'origine illegale di questi proventi attraverso una serie di tecniche di riciclaggio di denaro atte a "ripulire" i guadagni e a reinserirli nell'economia reale. Il riciclaggio pertanto è un modo efficace per i criminali di evitare l'individuazione, il perseguimento e la confisca dei proventi illegali da parte delle autorità poiché la loro origine è mascherata o trasformata in proventi legittimi.

Le istituzioni hanno quindi due obiettivi importanti: in primo luogo, impedire che i criminali commettano reati che generano proventi illegali, vale a dire reati presupposto per il riciclaggio e in secondo luogo, impedire ai riciclatori di denaro di godere dei loro proventi illegali. Un paese può considerare diversi approcci per individuare quali sono i reati presupposto del riciclaggio ma resta comunque chiaro che il fenomeno criminale deve essere considerato globale e non limitato ai confini di uno stato.

In particolare in questo lavoro di ricerca abbiamo deciso di analizzare il secondo punto, studiando il fenomeno del riciclaggio da un triplice punto di vista: quello giuridico, quello degli attori protagonisti del fenomeno e in ultimo quello delle migliori tecniche e/o tecnologie da adottare per contrastarlo.

Il ‘interesse per il riciclaggio è giustificato dal fatto che la maggior parte dei crimini viene commesso per generare un profitto di cui il criminale vuole godere e tutto questo non sarebbe possibile senza un lavoro a monte di ripulitura dei proventi illeciti. Non è un caso che il riciclaggio è la terza industria più grande al mondo dopo il commercio del petrolio e il foreign exchange²²⁴, e che si stima valga tra il 2 e il 5% del prodotto interno lordo (PIL) mondiale²²⁵.

Risulta quindi imperativo per le istituzioni investire sempre più risorse per prevenire più che reprimere un fenomeno che non solo alimenta l’insorgere di reati presupposto ma soprattutto genera un danno incalcolabile per l’economia reale di interi settori economici.

Al momento è stato creato un articolato sistema di controllo nazionale e/o internazionale, supportato da una articolata dottrina legislativa e basato su operatori economici e non economici, senza però dotarlo di pari passo di un adeguato supporto di ricerca, tecnologia e professionalità specializzate. Questo punto è particolarmente importante se si vuole contrastare efficacemente un fenomeno dinamico come il riciclaggio che opera attraverso schemi in continuo mutamento.

²²⁴ Angela Leong , *The Disruption of International Organised Crime : An Analysis of Legal and Non- Legal Strategies* (Ashgate Publishing Limited 2007), 41.

²²⁵ Nicholas Ryder, *Money Laundering– An Endless Cycle?* (First Published, Routledge Cavendish 2012), 2. See also, Michel Camdessus, ‘Money Laundering: The Importance of International Countermeasures’ as presented at the Plenary Meeting of the FATF on ML in Paris February 10

Ciò richiede per l'appunto che le istituzioni finanziarie applichino di pari passo nuovi metodi, tecniche, modelli e pratiche antiriciclaggio, anche di apprendimento automatico, per rilevare nuove attività di riciclaggio di denaro e ridurre al minimo il rischio per le istituzioni finanziarie e il mercato economico nazionale e/o internazionale.

L'insorgere di nuove tecnologie ha modificato radicalmente i metodi di riciclaggio facendo di internet, inteso in ogni sua forma e possibile applicazione, la nuova frontiera del crimine. Il mondo online rende inutili molti dei metodi precedentemente utilizzati per contrastare il fenomeno, viste le sue caratteristiche intrinseche di anonimato, atemporalità e soprattutto la capacità di generare una enorme mole di dati, impossibili da trattare attraverso il controllo di un operatore umano. La ricerca ha infatti dimostrato la necessità di utilizzare nuove tecnologie di analisi dei dati, quali il data science e il deep Learning, per poter efficacemente contrastare il fenomeno.

In questa ottica abbiamo visto come gli approcci di apprendimento supervisionati per il rilevamento del riciclaggio di denaro devono essere costantemente alimentati con dati storici etichettati per evidenziare modelli sospetti simili a quelli individuati in fase di addestramento. Anche l'approccio semi-supervisionato spesso viene reso inutile dal riciclatore moderno sempre più tech e capace di fabbricare nuove tecniche di riciclaggio di denaro, letteralmente ogni giorno.

La strada migliore su cui investire risorse è quindi quella dell'approccio non supervisionato perché rileva le transazioni sospette senza sapere come si presenta un modello di riciclaggio di denaro, cercando somiglianze, schemi nascosti, strutture o raggruppamenti in tutte le transazioni, conti e clienti senza alcuna formazione, supervisione o dataset con etichetta storica. Questo è un enorme elemento di

differenziazione dai modelli supervisionati, semi-supervisionati basati su regole, che richiedono la conoscenza dei modelli precedenti per rilevare quelli simili.

Pertanto, l'apprendimento automatico senza supervisione è la prossima evoluzione dell'antiriciclaggio, in quanto può rilevare nuovi modelli di riciclaggio di denaro, prevenirlo con largo anticipo e identificare tutti i conti e i gruppi coinvolti nel riciclaggio di denaro, mantenendo al minimo il rapporto dei falsi positivi. Purtroppo però aver individuato una tecnica efficace per contrastare il fenomeno non equivale ad un suo immediato e diretto impiego sul campo da parte degli operatori.

Il criminale per canto suo non deve sottostare a nessun vincolo se non quello della sua inventiva e preparazione tecnico/professionale, avendo la capacità di operare al di fuori degli schemi e di adottare qualunque metodo e/o tecnologia disponibile.

Le istituzioni in generale sono molto più lente dei criminali ad adottare nuove tecniche e tecnologie, soprattutto se ancora non esiste un adeguato substrato giuridico/dottrinale che le sostenga, a maggior ragione come in questo caso, se sono interessati ambiti sovranazionali ed organizzazioni internazionali. La connotazione sovranazionale del fenomeno evidenzia ancora di più la necessità di una maggiore collaborazione tra le istituzioni sia sul piano preventivo con la facilitazione alla condivisione delle informazioni economico/finanziarie sia sul piano repressivo attraverso la tempestiva comunicazione delle notizie di reato e delle informazioni ad essa collegate alle autorità competenti per territorio.

In particolare recentemente si è cercato in ambito europeo di rimediare un minimo a questo ultimo punto creando la Procura Europea o “European Public Prosecutor’s Office - (EPPO)” operativa dallo scorso 1° giugno e

al momento articolata su quindici Procuratori europei delegati (PED), distribuiti presso sette distretti di corte di appello, ognuno con giurisdizione sull'intero territorio nazionale. A EPPO risale l'accertamento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea incluse entrate di bilancio UE e corretta collocazione finanziamenti comunitari, commessi anche in forma associativa.

Allo stato attuale l'impiego delle tecnologie sopra citate è assolutamente disomogeneo e vede l'utilizzo da parte della stragrande maggioranza degli operatori non economici (che sono i più numerosi e i più vicini al cliente) di approcci supervisionati poco efficaci e facilmente aggirabili dal riciclatore esperto, mentre invece soprattutto gli organi statali e le banche utilizzano un approccio semi-supervisionato, più efficace rispetto al primo ma che richiede grossi costi di gestione a causa del continuo aggiornamento di cui necessitano e sono di conseguenza anche più suscettibili all'errore umano. La maggior parte delle volte lo studio, creazione e aggiornamento di queste tecnologie antiriciclaggio è demandata ad aziende specializzate di settore che concretamente non sono avvezze al loro utilizzo pratico e costante sul campo.

Infine sarebbe auspicabile da parte delle istituzioni la predisposizione di metodi efficaci di contrasto, quali ad esempio gli algoritmi non-supervisionati, adeguandone di pari passo la professionalità e la conoscenza. Di conseguenza risulterà necessario investire in un processo di ricerca e sviluppo costante, preferibilmente supervisionato e/o condotto dagli stessi operatori che conoscono gli obiettivi da raggiungere e le difficoltà di operare realmente sul campo, anche in ragione della necessità di un adeguamento del sistema giuridico che tenga conto della caratteristica mondiale del fenomeno e che garantisca un efficace tracciamento dei flussi di denaro.

BIBLIOGRAFIA

1. BERTONI, *La criminalità come impresa*, Milano, 1997, pp. 36 ss.
2. A. Cuzzocrea, I.-Y. Song, and K. C. Davis, “Analytics over large-scale multidimensional data: the big data revolution,” in *Proceedings of the ACM 14th international workshop on Data Warehousing and OLAP*, pp. 101–104, ACM, 2011.
3. A. DI NICOLA, *La criminalità economica organizzata. Le dinamiche dei fenomeni, una nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy*, Milano, 2006, pp. 29 ss. op. cit., p. 108.
4. A. K. A. A. El-Din and N. E. Khamesy, “Data Mining Techniques for Anti Money Laundering,” *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, vol. 146, 2016.
5. A. R. CASTALDO - M. NADDEO, op. cit., pp. 15 ss., passim.
6. A. Rezzani, *Big Data: Architettura, tecnologie e metodi per l'utilizzo di grandi basi di dati*. Maggioli Editore, 2013
7. A. S. M. Irwin, K.-K. R. Choo, and L. Liu, “Modelling of Money Laundering and Terrorism Financing Typologies,” *Journal of Money Laundering Control*, vol. 15, 2012.
8. A. Samantha Maitland Irwin, K.-K. Raymond Choo, and L. Liu, “An analysis of money laundering and terrorism financing typologies,” *Journal of Money Laundering Control*, vol. 15, no. 1, pp. 85–111, 2011.
9. A. SCIALOJA - M. LEMBO, *Antiriciclaggio: criminalità organizzata e riciclaggio, la normativa di contrasto, obblighi e adempimenti, riferimenti giurisprudenziali*, Santarcangelo di Romagna, 2009, p. 17, op. cit., p. 21, 30, 45, 47, 58
10. Angela Leong , *The Disruption of International Organized Crime : An Analysis of Legal and Non- Legal Strategies* (Ashgate Publishing Limited 2017), 41, 70.
11. B. BURATTI, *Segnalazioni sospette e investigazioni*, in R. DANOVI (a cura di), *La nuova normativa antiriciclaggio e le professioni*, Milano, 2008, p. 92, op. cit., p. 96.
12. Bana, A. *Online gambling: An appreciation of legal issues*. *International Business Law Journal*, 12, 335 (2011).
13. Bonnie Buchanan, ‘Money Laundering – a global obstacle’ (2004) 18 (1) *Research in International Business and Finance* 115, 117.
14. C. Alexandre and J. Balsa, “Client Profiling for an Anti-Money Laundering System”, 2015
15. C. Phua, V. Leea, K. Smith, and R. Gayler, “A Comprehensive Survey of Data Mining-Based Fraud Detection Research,” 2010.
16. C. RUGGIERO, *La nuova disciplina dell'antiriciclaggio dopo il d.lgs. 21 novembre 2007, n.231*, Torino, 2008, p. 41, pp. 68 ss, pp. 85 ss, pp. 86 ss.
17. C. Suresh, K. T. Reddy, and N. Sweta, “A Hybrid Approach for Detecting Suspicious Accounts in Money Laundering Using Data Mining Techniques,” *Information Technology and Computer Science*, 2016.
18. M. CANTORI, *Temi scelti di Diritto Vaticano*, pp. 41 ss., passim.
19. T.E., H.G. Goldberg, and J. Wooton et al. 1995. *Financial crimes enforcement network AI system (FAIS) identifying potential money laundering from reports of large cash*

- transactions. *AI Magazine* 16(4): 580–585.
20. Commonwealth Secretariat, *Combating Money Laundering and Terrorist Financing: A Model of Best Practice for the Financial Sector, the Professions and other Designated Businesses (Second Edition, Commonwealth Secretariat 2006)*.
 21. CONFESERCENTI, *Rapporto SOS impresa. “Le mani della criminalità sull’impresa”*, XII edizione, settembre 2009, pp. 105 ss., passim.
 22. Coyne, Kelly, and Erik Knutzen. *Making It: Radical Home Ec for a Post-Consumer World*. Rodale Books, 2011.
 23. D. MASCIANDARO – A. MANTICA, *Evoluzione del sistema dei pagamenti, internet e cybericiclaggio: prime riflessioni*, in F. BRUNI – D. MASCIANDARO (a cura di), *Mercati finanziari e riciclaggio. L’Italia nello scenario internazionale*, Milano, 1998, pp. 57 ss, p. 58.
 24. D. MASCIANDARO – F. CASTELLI, *Integrazione dei mercati finanziari, riciclaggio e paradisi fiscali*, in F. BRUNI – D. MASCIANDARO (a cura di), *Mercati finanziari e riciclaggio. L’Italia nello scenario internazionale*, Milano, 1998, p. 2.
 25. D. MASCIANDARO, *La circolazione dei proventi illeciti: il ruolo degli intermediari finanziari e dei paradisi finanziari*, in M. ARNONE - S. GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2011, p. 61.
 26. Daniel Moore & Thomas Rid (2016) *Cryptopolitik and the Darknet*, *Survival*, 58:1, 7-38
 27. De Sanctis, F. M. 2013. *Money laundering through art: A criminal justice perspective*. Cham: Springer.
 28. Doug Hopton, *Money Laundering, a Concise Guide for All Business (Second Edition, Gower Publishing Limited 2009)*.
 29. E. COLLOVÀ, *Destinazione dei proventi illeciti e attività della criminalità organizzata. L’efficacia delle misure patrimoniali*, in M. ARNONE - S. GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti*, Milano, 2011, p. 49. F. INGARGIOLA, *Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2008*, Caltanissetta, 26 Gennaio 2008.
 30. E. FISICARO, *Antiriciclaggio e III direttiva UE: obbligo a carico dei professionisti, intermediari finanziari e operatori non finanziari alla luce del D. Lgs. 231/2007*, Milano, 2008, p. 6, p.56, p. 203, p-211
 31. E. H. SUTHERLAND, *La criminalità dei colletti bianchi e altri scritti*, Milano, 1986, passim.
 32. E. U. SAVONA, *Economia e criminalità*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Vol. IX*, 2001, p. 92, p. 99.
 33. F. A. J. REUSS – E. IANNI, *La criminalità organizzata come tipica impresa criminale: un nuovo indirizzo teorico*, convegno su “Tendenze della criminalità organizzata e dei mercati illegali internazionali”, Napoli, 1993.
 34. F. ARCHIBUGI – A. MASNERI – G. RUFFOLO – E. VELTRI, *Mafie S.p.a*, Milano, 2010, passim.
 35. F. BARRESI, *Mafia ed economia criminale. Analisi socio-criminologica di un’economia “sommersa” e dei danni arrecati all’economia legale*, Roma, 2007, p. 96. op. cit., p. 13, p. 38, p. 41, pp. 45 p. 96
 36. F. GIUNTA, *Elementi costitutivi del reato di riciclaggio*, in M. ARNONE – S. GIAVAZZI (a cura di), *Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei*

- proventi illeciti, Milano, 2011, p. 85.
37. Financial Action Task Force. (2019, Mar). Financial Action Task Force – FATF website. Vulnerabilities of casinos and gaming sector. Fonte di riferimento <http://www.fatf-gafi.org/mwg-internal/de5fs23hu73dsw/progress?id=g0bbqv2M5r>
 38. G. COLOMBO, Il riciclaggio. Gli strumenti giudiziari di controllo dei flussi monetari illeciti con le modifiche introdotte dalla nuova legge antimafia, Milano, 1990, p. 17.
 39. Goodfellow, I., Y. Bengio, and A. Courville. 2016. Deep learning. MIT Press book. Disponibile su: <http://www.deeplearningbook.org>.
 40. Griffin, R. C. 2012. Cybercrime. Journal of International Commercial Law and Technology, 2012
 41. GUARDIA DI FINANZA, SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, Il riciclaggio, Lido di Ostia, giugno 2002, pp. 83 ss.
 42. GUARDIA DI FINANZA, SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, Profili economici, finanziari e criminali nel contesto internazionale: analisi di alcuni paesi nell'area del centro e sud America, 2007-2008, p. 8.
 43. GUARDIA DI FINANZA. SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, Economia sommersa: profili di analisi comparata tra i principali paesi dell'Unione Europea, Anno di studi 2007/2008, p. 97
 44. GUARDIA DI FINANZA. SCUOLA DI POLIZIA TRIBUTARIA, op. cit., p. 101, pp. 158 ss
 45. <https://egmontgroup.org> consultato in data 6 Novembre 2020, passim.
 46. <https://egmontgroup.org/en/content/egmont-committee> consultato in data 7 Novembre 2020, passim.
 47. <https://egmontgroup.org/en/content/financial-intelligence-units-fius> consultato in data 7 Novembre 2020, passim.
 48. https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/europol_it consultato in data 28 Novembre 2020, passim.
 49. <https://medium.com/analytics-vidhya/encoding-time-series-as-images-b043becbdbf3>
 50. <https://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2019/07/24/svizzera-stretta-antiriciclaggio-avvocati-notai-consulenti> consultato in data 12 Novembre 2020.
 51. <https://www8.hp.com/us/en/solutions/sure-click-enterprise.html>
 52. IL SOLE 24 ORE, Quattrocento miliardi illegali, 6 Luglio 2009, passim.
 53. International Monetary Fund Handbook, Financial Intelligence Units: An Overview (International Monetary Fund 2014).
 54. J. Ngiam, A. Khosla, M. Kim, J. Nam, H. Lee, and A. Y. Ng, “Multimodal deep learning,” in Proceedings of the 28th international conference on machine learning (ICML-11), pp. 689–696, 2011.
 55. Jonathan E. Turner, Money Laundering Prevention: Detering, Detecting and Resolving Financial Fraud (John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, Ney Jersey 2011), 13-16.
 56. Kindt, J. W., & Joy, S. W. Internet gambling and the destabilization of national and international economies. Denver University Law Review, 2002
 57. Kingdon, J. 2004. Applications: Banking AI fights money laundering. IEEE Intelligent Systems.
 58. L. CRISCUOLO, La normativa antiriciclaggio in Italia a seguito del recepimento della III direttiva comunitaria, in E. CAPPA – U. MORERA (a cura di), Normativa

- antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette, Bologna, 2008, p.20. op. cit., pp. 27 ss., passim.
59. L. CUZZOCREA, La ricostruzione del “paper trail” nelle indagini penali, in M. ARNONE - S. GIAVAZZI (a cura di), Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, Milano, 2011, pp. 64-65.
 60. L. FEROLA, Il riciclaggio dei proventi illeciti nel diritto internazionale, Milano, 2005, p. 24, passim.
 61. L. S. Bershtein and A. A. Tselykh, “A Clique- based Method for Mining Fuzzy Graph Patterns in Anti-money Laundering Systems,” 2013.
 62. Lv, Lin-Tao, Na Ji, and Jiu-Long Zhang. "A RBF neural network model for anti-money laundering." 2008 International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition. Vol. 1. IEEE, 2008.
 63. M. ANGELINI, Il reato di riciclaggio (art. 648 bis): aspetti dogmatici e problemi applicativi, Torino, 2008, p. 17, op. cit., p. 7, p.9, pp. 149
 64. M. ARNONE, Economia delle mafie: dinamiche economiche e di governance e valutazione di sequestri e confische di beni mafiosi, in Studi sulla Questione Criminale, 2009, p. 3
 65. M. ARNONE, Programmi internazionali anti-riciclaggio: supervisione globale e situazione italiana, in M. ARNONE - S. GIAVAZZI (a cura di), Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, Milano, 2011, p. 21.
 66. M. THIONE – M. SILVARI, Dai “paradisi fiscali” a quelli “economici”: l’evoluzione del fenomeno e l’attuale approccio della comunità internazionale, in Il fisco, n. 7/2006, pp. 1054 ss., passim.
 67. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997, p. 17 p. 49.
 68. Miller, K. C. Public policy and the inevitability of internet gambling. Drake Law Review Discourse, 2013
 69. Montano, M. P. Can widening the scope of information reporting to include income derived from online sales help to narrow the expanding tax gap. Southern California Law Review, 83, 379–423 (2010).
 70. Nicholas Ryder, Financial Crime in the 1st Century: Law and Policy (Edward Elgar Publishing Limited 2011), 12.
 71. P. ARLACCHI, La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell’inferno, Milano, 2007, pp. 13, 28, 30, 41, 48, 101, 106.
 72. P. GRASSO, Origine dei proventi illeciti e attività della criminalità organizzata. I rapporti con l’economia legale, in M. ARNONE - S. GIAVAZZI (a cura di), Riciclaggio e imprese. Il contrasto alla circolazione dei proventi illeciti, Milano, 2011, pp. 42 ss.
 73. P. L. VIGNA, Prefazione, in E. CAPPA – U. MORERA (a cura di), in Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette, Bologna, 2008, pp. 9 ss., passim.
 74. P. MARTUCCI, La criminalità economica: una guida per capire, Roma, 2006, pp. 3 ss.
 75. P. VALENTE, Fiscalità sovranazionale, Milano, 2006, p. 448.
 76. Payne, R. W. Dealing with unauthorized online dealers: Sales of genuine products. Business Law Today, 2014
 77. R. DANOVI, La nuova normativa antiriciclaggio e obblighi per i professionisti, in R. DANOVI (a cura di), La nuova normativa antiriciclaggio e le professioni, Milano,

- 2008, p. 13.
78. R. RAZZANTE, Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio. D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Padova, 2008, pp. 20, 25, 38, 161, 212.
 79. R. ZANNOTTI, La tutela dell'accesso al mercato nella prospettiva della lotta contro il riciclaggio: il caso dell'abusivismo, in *L'indice penale*, 2003, fascicolo 3, p. 926.
 80. R. ZIZZA, Metodologie di stima dell'economia sommersa: un'applicazione al caso italiano, Roma, 2002.
 81. Raiborn, C., Schorg, C., & Bubrig, C. 2003. Guarding against e-laundering of dirty money. *Commercial Lending Review*, 18, 36–39.
 82. S. SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, in *Diritto penale e processo*, 2005, p. 236.
 83. Semenov, A., et al. "Survey of common design approaches in AML software development." *CEUR Workshop Proceedings*. 2017.
 84. SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI, op. cit., p. 10, passim.
 85. SENATO DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI, XVI Legislatura, Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali, anche straniere, Esame dello studio predisposto dal Censis sul condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle Istituzioni del Mezzogiorno, XXIV seduta mercoledì 30 settembre 2009, Resoconto stenografico n. 22, pp. 4 ss.
 86. Shelley, L. I. *Dark Commerce. How a New Illicit Economy is Threatening Our Future*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press 2018
 87. V. MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale, in *Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia*, 2004, fascicolo 1-2, pp. 36 ss., passim.
 88. Wang, Zhiguang, and Tim Oates. "Imaging time-series to improve classification and imputation." *arXiv preprint arXiv:1506.00327* (2015).
 89. Weber, Mark, et al. "Anti-money laundering in bitcoin: Experimenting with graph convolutional networks for financial forensics." *arXiv preprint arXiv:1908.02591*(2019).
 90. West, J., and M. Bhattacharya. 2016. Intelligent financial fraud detection: A comprehensive review. *Computers Security*
 91. www.fatf-gafi.org consultato in data 3 Novembre 2020.
 92. Y. Yang, B. Lian, L. Li, and P. Li, "A RBF neural network model for anti-money laundering," *Proceedings of the Wavelet Analysis and Pattern Recognition International Conference*, 2008